SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 27 gennaio 1998 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1997, n. **498**.

Modifiche alla normativa concernente la posizione di ausiliaria del personale militare, a norma dell'articolo 1, commi 97, lettera *g)*, e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 97 e 99, recante delega al Governo per modificare la normativa relativa alla posizione di ausiliaria del personale delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;

Sentite le rappresentanze del personale;

Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Considerato che in materia la legge di delega n. 662 del 1996 non ha previsto alcun termine per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti e che, pertanto, deve applicarsi quanto previsto dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Considerato che le competenti commissioni parlamentari permanenti non hanno espresso il proprio parere in merito nei termini previsti o indicati e che, pertanto, il Governo ha facoltà ugualmente di esercitare la delega conferita dalla legge n. 662 del 1996, la cui scadenza è prevista per il giorno 31 dicembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, essendovi transitati nei casi previsti per legge, hanno manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio presso l'Amministrazione della difesa è disposto con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il competente Ministero, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni.

3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, l'Amministrazione interessa, in ordine decrescente di età, gli ufficiali in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza.

4. Il richiamo in servizio degli ufficiali che accettano l'impiego è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.

5. Il personale collocato in ausiliaria transita anticipatamente nella riserva qualora non accetti l'impiego, ovvero revochi l'accettazione degli impieghi assegnati, per due volte.

6. L'Amministrazione che impiega il personale può variare la sede o la tipologia di impiego solo previo assenso dell'interessato. In caso di mancato assenso, il personale è nuovamente collocato in ausiliaria e ad esso si applica il disposto di cui al comma 5.

7. È abrogato il primo comma dell'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 sono estese al personale appartenente ai ruoli non direttivi delle Forze armate nonché al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. Il primo comma dell'articolo 45 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«La categoria dell'ausiliaria comprende il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti che, essendovi transitato nei casi previsti per legge, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.».

3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:

«*4.* La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendovi transitati nei casi previsti per legge, hanno manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro competente di concerto

con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.».

4. Il comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituito dal seguente:

«*1.* La categoria dell'ausiliaria comprende il personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente che, essendovi transitato nei casi previsti per legge, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.».

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1997

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 55, comma primo, della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente: «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1954, è il seguente:

«Art. 55. — La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti. Il richiamo in temporaneo servizio dell'ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto ministeriale previa adesione del Ministro per il tesoro».

Il testo dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, concernente: «Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera *g)*, e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, è il seguente:

«Art. 3 *(Ausiliaria).* — 1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito».

Il testo dell'art. 3, comma 3, del succitato D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, è il seguente:

«3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale viene iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza ed in incarichi adeguati al ruolo ed al grado rivestito. Le norme di attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 97 e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, statuiranno l'accesso, la permanenza e le cause di esclusione dall'ausiliaria».

Note all'art. 2:

Il testo dell'art. 45, comma primo, della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente: «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 23 maggio 1983, supplemento ordinario, è il seguente:

«La categoria dell'ausiliaria comprende i sottufficiali che, essendo cessati dal servizio permanente a norma del precedente articolo, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessità. Il richiamo in temporaneo servizio del sottufficiale in ausiliaria è disposto con decreto del Ministro della difesa e, per quanto di sua competenza, del Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro».

Il testo dell'art. 10, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente: «Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1989, supplemento ordinario, è il seguente:

«4. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente a norma del comma 1, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessità. Il loro richiamo in temporaneo servizio è disposto, secondo le rispettive competenze, con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro».

— Il testo dell'art. 28, comma primo, del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, concernente: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 28 *(Ausiliaria)*. — 1. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente a norma dei commi terzo e quinto dell'art. 27, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessità. Il richiamo in temporaneo servizio è disposto con decreto ministeriale sentito il Ministero del tesoro».

Il testo dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs 30 aprile 1997, n. 165, è citato nelle note all'art. 1.

98G0029

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. **499.**

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'articolo 4 e l'allegato *C*;

Visto l'articolo 48 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;

Vista la direttiva 93/68/CEE e, in particolare, l'articolo 4 che modifica la citata direttiva 89/106/CEE;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Marcatura CE

1. Nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, le parole: «marchio CE» e «marchio di conformità CE» sono sostituite dalle seguenti: «marcatura CE».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Requisiti per la marcatura CE)*. — *1.* Si presumono idonei al loro impiego i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato *A*, qualora i suddetti prodotti rechino la marcatura CE che indica che essi soddisfano tutte le disposizioni del presente regolamento, comprese le procedure di valutazione di conformità previste agli articoli 6 e 7 e la procedura prevista all'articolo 5. Possono essere muniti di marcatura CE i prodotti che soddisfano una delle condizioni seguenti:

a) conformità alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

b) conformità, nel caso in cui non esistano norme armonizzate, alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione tali da beneficiare della presunzione di conformità. A tal fine le competenti amministrazioni, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, comunicano alla Commissione europea i testi delle specificazioni tecniche nazionali ritenute conformi agli specifici requisiti essenziali;

c) conformità al benestare tecnico europeo, di cui al successivo articolo 5.

2. La marcatura CE indica che i prodotti soddisfano i requisiti di cui al comma 1; spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario assumere la responsabilità di apporre la marcatura CE sul prodotto stesso, su un'etichetta apposta sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali che lo accompagnano.

3. La marcatura CE:

a) è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

b) in caso di riduzione o di ingrandimento, deve rispettare le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui alla lettera *a)*;

c) deve avere sostanzialmente i suoi diversi elementi della stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm;

d) è seguita dal numero di identificazione dell'organismo che interviene durante la fase di controllo della produzione;

e) è accompagnata dal nome o dal marchio specifico del produttore, dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura CE, nei casi appropriati dal numero del certificato CE di conformità e, se del caso, da indicazioni che permettano di individuare le caratteristiche del prodotto in funzione delle specifiche tecniche.

4. Se i prodotti sono disciplinati anche da disposizioni emanate in attuazione di altre direttive comunitarie relative ad aspetti differenti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica, in detti casi, che i prodotti si presumono soddisfare anche le disposizioni di queste altre direttive; se tali direttive lasciano al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante; in tal caso, i riferimenti a queste direttive pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle suddette direttive e che accompagnano i prodotti.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Divieti)*. *1.* È vietato apporre sui prodotti o sui relativi imballaggi marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sull'etichetta applicata sull'imballaggio dei prodotti da costruzione, o sui documenti commerciali, può essere apposto ogni altro marchio o indicazione purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«*10.* Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi di certificazione e di ispezione e i laboratori incaricati delle prove abilitati dalla competente amministrazione ad effettuare i compiti che devono essere eseguiti ai fini delle autorizzazioni tecniche, dei certificati di conformità, delle ispezioni e delle prove, conformemente al presente regolamento, nonché nome e indirizzo e numeri di identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione europea. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica, annualmente, le variazioni di detti elenchi e trasmette, ogni tre anni, alla Commissione europea una relazione sull'applicazione del presente regolamento. L'elenco degli organismi notificati ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*6-bis.* Fatte salve le norme stabilite al comma 6-*ter*:

a) la constatazione di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dall'amministrazione competente;

b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità l'amministrazione competente adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio.

6-ter. Se un prodotto dichiarato conforme non risponde ai requisiti essenziali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni, le amministrazioni competenti adottano tutte le misure utili per il ritiro temporaneo dei prodotti dal mercato o per proibirne o limitarne la libera circolazione; i provvedimenti vengono comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne informa immediatamente la Commissione europea, precisandone i motivi e indicando, in particolare, se la non conformità è dovuta:

a) al mancato rispetto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, qualora il prodotto non corrisponda alle specificazioni tecniche di cui agli articoli 1 e 3 del decreto presidenziale medesimo e successive modificazioni;

b) ad un'imperfetta applicazione delle specificazioni tecniche di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni;

c) ad una lacuna delle specificazioni tecniche stesse di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la Presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993». L'art. 4 della suddetta legge così recita:

«Art. 4 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare).* — 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera *c)*, e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C*, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.

2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *D* sono sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'art. 3 della presente legge.

— L'allegato *C* della suddetta legge n. 146/1994, così recita:

«ALLEGATO *C*

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE

93/68/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici, pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione)».

— La direttiva 89/106/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L. 40 dell'11 febbraio 1989.

— Il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, concerne:

«Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione».

— La direttiva 93/68/CEE è pubblicata in G.U.C.E., L. 220 del 30 agosto 1993.

Nota all'art. 1:

— Per quanto concerne il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, v. nelle note alle premesse.

98G0030

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Mondovì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994 sono stati eletti il consiglio comunale di Mondovì (Cuneo) ed il sindaco, nella persona del rag. Riccardo Vaschetti;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 70 del 17 novembre 1997, da quattordici consiglieri su venti assegnati al comune di Mondovì;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mondovì (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Mario Daniele è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mondovì (Cuneo) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, con contestuale elezione del sindaco nella persona del rag. Riccardo Vaschetti.

Successivamente, in data 29 ottobre 1997, otto consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 70 del 17 novembre 1997 da quattordici componenti.

Il prefetto di Cuneo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3160/13.4 Sett. I del 19 novembre 1997, adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mondovì (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Mario Daniele.

Roma, 27 dicembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A0434

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Pontecagnano Faiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pontecagnano Faiano (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e successivamente da tredici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pontecagnano Faiano (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Vincenzo Amendola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pontecagnano Faiano (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco nel corso della seduta consiliare svoltasi il 4 novembre 1997 e, successivamente, in data 5 novembre 1997, da tredici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni di oltre la metà dei consiglieri, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Salerno, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2774.13.4/Gab. del 6 novembre 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pontecagnano Faiano (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Vincenzo Amendola.

Roma, 27 dicembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A0435

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Boissano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Boissano (Savona) ed il sindaco nella persona del dott. Nicolò Polla;

Considerato che, in data 10 ottobre 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Boissano (Savona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Boissano (Savona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Nicolò Polla.

Il citato amministratore, in data 10 ottobre 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Boissano (Savona).

Roma, 27 dicembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A0436

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Arielli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Arielli (Chieti) ed il sindaco nella persona del dottor Mario D'Alessandro;

Considerato che, in data 17 ottobre 1997, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Arielli (Chieti) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Arielli (Chieti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Mario D'Alessandro.

Il citato amministratore, in data 17 ottobre 1997, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arielli (Chieti).

Roma, 24 dicembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A0437

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Brittoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Brittoli (Pescara) ed il sindaco nella persona del sig. Davide Di Persio;

Considerato che, in data 9 ottobre 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Brittoli (Pescara) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1998

SCALFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Brittoli (Pescara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Davide Di Persio.

Il citato amministratore, in data 9 ottobre 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brittoli (Pescara).

Roma, 27 dicembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A0438

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Cappella Maggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Cappella Maggiore (Treviso) ed il sindaco nella persona del dottor Angelo Costacurta;

Considerato che il predetto amministratore, in data 10 ottobre 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cappella Maggiore (Treviso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cappella Maggiore (Treviso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Angelo Costacurta.

Il citato amministratore, in data 10 ottobre 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie a causa delle dimissioni rassegnate, sempre in data 10 ottobre 1997, dal vice sindaco e dall'intera giunta, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Treviso, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del dottor Pietro Signoriello, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cappella Maggiore (Treviso).

Roma, 27 dicembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A0439

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Balsorano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Balsorano (L'Aquila) ed il sindaco nella persona dell'avvocato Eduardo Rotondi;

Considerato che, in data 25 ottobre 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Balsorano (L'Aquila) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Balsorano (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'avv. Eduardo Rotondi.

Il citato amministratore, in data 25 ottobre 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Balsorano (L'Aquila).

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A0440

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Castiglione delle Stiviere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castiglione delle Stiviere (Mantova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da dodici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castiglione delle Stiviere (Mantova) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco Vinci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castiglione delle Stiviere (Mantova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 3 ottobre 1997, dal sindaco e da dodici membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni rese, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Mantova, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1897/13/Gab. del 6 ottobre 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castiglione delle Stiviere (Mantova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Vinci.

Roma, 24 dicembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A0441

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Segusino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Segusino (Treviso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Segusino (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Rosanna Bonadies è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Segusino (Treviso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, nel corso della seduta consiliare svoltasi il 14 ottobre 1997, con atti separati presentati contemporaneamente al protocollo dell'ente, dal sindaco e da otto componenti del consiglio.

Le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Treviso, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1903 97/Gab. del 16 ottobre 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Segusino (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Rosanna Bonadies.

Roma, 27 dicembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A0442

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Cardito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cardito (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da tredici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cardito (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Mario Savoia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cardito (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate, in data 21 novembre 1997, da tredici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Pertanto, il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 011675/Gab./EE.LL. del 22 novembre 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cardito (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Mario Savoia.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A0443

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Lentate sul Seveso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lentate sul Seveso (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lentate sul Seveso (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Pasquale Aversa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1998

SCALFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lentate sul Seveso (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici membri nel corso della seduta consiliare del 27 novembre 1997 ed assunte al protocollo dell'ente il giorno successivo.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Milano, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09702007 del 28 novembre 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lentate sul Seveso (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Pasquale Aversa.

Roma, 27 dicembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A0444

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Baratili San Pietro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Baratili San Pietro (Oristano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Baratili San Pietro (Oristano) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Piero Sistu è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Baratili San Pietro (Oristano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 10 novembre 1997, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Oristano, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2538 Gab. del 10 novembre 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Baratili San Pietro (Oristano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Piero Sistu.

Roma, 27 dicembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A0445

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 1998.

Principi e modalità di attuazione delle disposizioni in materia di formazione dei residui di stanziamento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettere *b)*, *e)* ed *f)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che le recenti leggi di riforma del bilancio dello Stato, nell'ambito della generale finalità di fornire più incisivi strumenti per il controllo della spesa pubblica, perseguono, fra l'altro, l'intento di rendere più rigoroso e puntuale l'accertamento dei residui passivi delle spese in conto capitale, subordinandolo ad una previa ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, per i quali i relativi stanziamenti sono stati autorizzati, ed alla valutazione della persistente utilità ed opportunità della ulteriore conservazione in bilancio delle somme corrispondenti;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze di contenimento della spesa e di stabilizzazione e consolidamento della finanza pubblica ed al fine anche di dare maggiore certezza al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il 1998, di definire in modo uniforme per tutte le amministrazioni dello Stato principi, obiettivi e modalità per l'accertamento dei residui di stanziamento dell'esercizio 1997 e successivi, in conformità degli indirizzi legislativi e di Governo sopra richiamati;

Visti la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato approvati, rispettivamente, con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, e, in particolare, l'art. 3, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, esamina lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio, come residui, delle somme già stanziate per spese in conto capitale e non impegnate alla fine dell'esercizio;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, in particolare, l'art. 2;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 16 gennaio 1998;

EMANA
la seguente direttiva:

1. *Residui di stanziamento.*

Le amministrazioni che intendono conservare come residui:

a) somme stanziate nell'esercizio 1997 per spese in conto capitale, non impegnate alla fine dell'esercizio;

b) spese correnti, assimilate ai fini della loro conservazione in bilancio alle spese in conto capitale in base a particolari disposizioni di legge, stanziate nell'esercizio 1997 e non impegnate alla fine dell'esercizio;

c) residui di stanziamento al 1° gennaio 1997 che non siano stati impegnati entro la fine dell'esercizio;

devono procedere ad una verifica dello stato di attuazione dei programmi in corso e fornire idonea dimostrazione che sussiste la «effettiva necessità di conservazione delle somme per motivate esigenze connesse all'attuazione degli investimenti ai quali gli stanziamenti sono preordinati» (art. 2 del decreto legislativo n. 279 del 1997).

Nell'esercizio dei poteri discrezionali attribuiti dalla legge e con le procedure previste dall'ordinamento vigente, le singole amministrazioni dovranno formulare proposte di conservazione intese a realizzare l'obiettivo di limitare i residui al 40 per cento delle somme astrattamente conservabili, dando la precedenza ai programmi di rilievo prioritario. Le proposte saranno corredate della documentazione necessaria affinché possa essere effettuato l'esame richiesto dall'art. 4-*bis* della legge n. 468 del 1978 e dall'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 279 del 1997.

Le amministrazioni possono, eventualmente, richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la conservazione di ulteriori importi, in relazione a programmi di particolare rilievo o importanza, qualora ritenuti assolutamente indispensabili per il perseguimento degli obiettivi delle rispettive amministrazioni in relazione all'attuazione del programma di Governo ed alle priorità indicate nel documento di programmazione economica e finanziaria.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 15 febbraio 1998, sottopone al Consiglio dei Ministri un prospetto contenente lo schema di conservazione dei residui; tale schema, complessivamente, dovrà comunque realizzare l'obiettivo di mantenere i residui entro la percentuale che sarà successivamente fissata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, calcolata sulle somme astrattamente conservabili per l'intero bilancio dello Stato. I decreti di accertamento dei residui (DAR), da trasmettere, come di consueto, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato, uffici centrali del bilancio (già ragionerie centrali), saranno emanati in conformità con lo schema approvato dal Consiglio dei Ministri.

Le stesse procedure saranno seguite per gli esercizi successivi.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1998

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 21 gennaio 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 40

98A0472

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 novembre 1997, n. 500.

Regolamento recante modalità, condizioni e tempi dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a., previsto dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, a favore degli operatori italiani per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società o imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 maggio 1990, n. 101, recante: «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero», e in paticolare l'articolo 4, comma 1, periodo primo, che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sono stabilite le modalità, le condizioni e l'importo massimo dei crediti agevolati che il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere per il parziale finanziamento della quota di capitale di rischio degli operatori italiani nelle società e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a.;

Visto l'articolo 4, comma 1, periodi secondo e terzo, della citata legge n. 100/1990, che prevedono che il tasso di interesse di tali crediti agevolati in ogni caso è stabilito in misura pari al 50% di quello di riferimento determinato per il credito agevolato industriale ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento, e che i relativi oneri sono a carico del fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 100/1990, che prevede che in caso di mancato conferimento anche parziale della prevista quota di capitale di rischio nella società o impresa mista si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visti i decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per il commercio estero del 29 aprile 1992, del 30 maggio 1995 e del 24 ottobre 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana rispettivamente il 4 novembre 1992, n. 260, il 6 giugno 1995, n. 130, ed il 28 ottobre 1995, n. 253, emanati in attuazione dell'articolo 4, comma 1, periodo primo della citata legge n. 100/1990;

Vista la legge 12 agosto 1993, n. 312, concernente: «Abolizione del "fixing" delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento»;

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, che ha disposto, fra l'altro, la trasformazione in società per azioni dell'ente creditizio pubblico «Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale)»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'articolo 3, relativo al controllo preventivo di legittimità sugli atti non aventi forza di legge;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota in data 22 aprile 1997;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il Mediocredito centrale S.p.a. può concedere crediti agevolati in lire alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società o imprese miste all'estero partecipate dalla Società italiana per le imprese miste all'estero S.p.a. (SIMEST).

2. L'agevolazione di cui al precedente comma 1 può essere concessa sia per finanziare l'acquisizione di quote in società o imprese miste all'estero non ancora costituite, sia per finanziare l'acquisizione di quote in società o imprese miste all'estero già costituite. In quest'ultima ipotesi la quota eventualmente detenuta in precedenza dalla stessa impresa richiedente, deve risultare interamente versata.

3. L'agevolazione finanziaria di cui al precedente comma 1 può essere concessa ai finanziamenti concernenti operazioni per le quali la quota di capitale di rischio non è acquisita dall'impresa italiana prima della data della delibera di partecipazione della Simest nella società o impresa mista all'estero. L'operatore italiano può presentare domanda di finanziamento agevolato al Mediocredito centrale S.p.a. anche prima della predetta delibera della SIMEST e comunque non oltre tre mesi dalla data della stessa.

4. L'agevolazione finanziaria di cui al precedente comma 1 non può cumularsi con le analoghe provvidenze disposte da altre leggi vigenti in materia. Tale agevolazione può invece sussistere anche in presenza di interventi finanziari resi disponibili da organismi internazionali operanti nel settore della promozione

degli investimenti all'estero e concessi sia direttamente alle imprese italiane sia per il tramite del Mediocredito centrale S.p.a.

5. Sono accolte con priorità le domande di finanziamento avanzate dalle piccole e medie imprese.

Art. 2.

1. L'importo massimo finanziabile dei crediti agevolati — ferma restando la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato — è fissato in misura non superiore al controvalore in lire del 70% della quota prevista di partecipazione dell'impresa italiana nell'impresa mista, al tasso di cambio rilevato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, quindici giorni lavorativi prima della data di accoglimento della domanda di finanziamento o, in caso di valute non ricomprese nell'elenco di cui al medesimo articolo 2, comma 1, al tasso di cambio indicativo vigente quindici giorni lavorativi prima della data di accoglimento della domanda di finanziamento rilevato dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base della quotazione del dollaro statunitense.

Art. 3.

1. Sulla base di quanto convenzionalmente stabilito fra le parti nel contratto di finanziamento, l'erogazione del credito è effettuata in lire a fronte di idonea documentazione comprovante sia la persistenza della partecipazione della SIMEST al capitale sociale della società o impresa mista all'estero, sia gli avvenuti versamenti della quota di capitale dell'impresa mista da parte dell'impresa richiedente.

2. L'erogazione del credito agevolato è effettuata altresì a fronte delle garanzie ritenute idonee a giudizio del Mediocredito centrale S.p.a. L'agevolazione è costituita dagli oneri finanziari che il Mediocredito centrale S.p.a., in attuazione di quanto previsto al successivo articolo 6 del presente decreto, addebita al fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

3. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 1, può essere concessa una anticipazione fino al 25% dell'importo massimo previsto del finanziamento a fronte di garanzie bancarie o altra forma di garanzia ritenuta idonea dallo stesso Mediocredito centrale S.p.a. previa delibera di acquisizione della partecipazione da parte della SIMEST nella società o impresa mista. Entro un anno dalla erogazione dell'anticipazione l'impresa beneficiaria provvede ad effettuare versamenti tali da giustificare l'anticipazione stessa ed a documentare l'avvenuta acquisizione, entro tale termine, da parte della SIMEST della prevista quota di capitale sociale della società o dell'impresa mista all'estero.

4. L'anticipazione è scomputata dalle prime erogazioni previste dal contratto di finanziamento fino a concorrenza della medesima.

5. Il controvalore in lire delle quote acquisite e determinato sulla base del tasso di cambio rilevato ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 312/1993 alla data dei singoli apporti o pagamenti. In caso di valute non quotate, il controvalore in lire è dato dai tassi di cambio indicativi rilevati periodicamente dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base della quotazione del dollaro statunitense.

6. Il Mediocredito centrale S.p.a. in caso di acquisizione di quote con regolamento di natura non finanziaria, valuta la congruità dell'apporto di capitale sulla base di documentazione ritenuta idonea dallo stesso Mediocredito centrale S.p.a.

Art. 4.

1. La durata dei crediti agevolati non può eccedere gli otto anni a partire dalla prima erogazione, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni, durante il quale sono dovuti i soli interessi nella misura stabilita al successivo articolo 5.

Art. 5.

1. Il tasso di interesse agevolato è pari, per tutta la durata del finanziamento, al 50% del tasso di riferimento determinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per il credito agevolato al settore industriale, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento.

Art. 6.

1. In caso di mancato apporto o pagamento dell'intera quota di partecipazione per cause imputabili all'impresa, la quota dell'agevolazione eventualmene erogata è restituita immediatamente con applicazione degli interessi al tasso di riferimento di cui al precedente articolo 5.

2. In caso di apporto o pagamento parziale della partecipazione per cause imputabili all'impresa, quest'ultima può ottenere il consolidamento del finanziamento a tasso di interesse agevolato nei limiti della quota apportata o pagata ed idoneamente documentata, se considerata comunque valida ai fini del funzionamento dell'impresa mista e se persiste la partecipazione della SIMEST al capitale di rischio della stessa società o impresa mista all'estero. In ogni caso la quota dell'agevolazione eventualmente erogata e non coperta da idonea documentazione è restituita immediatamente con applicazione degli interessi al tasso di riferimento di cui al precedente articolo 5.

3. Le modalità di restituzione della quota dell'agevolazione erogata e non coperta da idonea documentazione di spesa ed il consolidamento del finanziamento, nei limiti della quota conferita idoneamente documentata, sono disciplinate dal contratto di finanziamento.

4. Per il recupero delle somme relative ai finaziamenti di cui al presente decreto il Mediocredito centrale S.p.a. è autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Gli oneri finanziari sostenuti ai sensi del presente decreto e risultanti dalla differenza fra il tasso di riferimento di cui al precedente articolo 5 in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento ed il tasso age-

volato a carico dell'impresa beneficiaria, sono addebitati al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie destinate a tale attività.

6. La determinazione delle commissioni da riconoscere al Mediocredito centrale S.p.a. a titolo di rimborso per l'attività di gestione dell'agevolazione di cui all'articolo 4 della legge n. 100/1990 è disciplinata dalla convenzione fra il Ministero del tesoro e lo stesso Mediocredito centrale S.p.a. stipulata ai sensi della legge 26 novembre 1993, n. 489.

Art. 7.

1. Ai finanziamenti concernenti operazioni per le quali prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 maggio 1995 è già intervenuta la deliberazione positiva della SIMEST ed è già pervenuta al Mediocredito centrale S.p.a. la relativa domanda di intervento agevolativo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 aprile 1992 richiamato nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 novembre 1997

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro del commercio con l'estero
FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1998
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 30

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, ha istituito un fondo gestito dal Mediocredito centrale per conto del Ministero del tesoro, al quale fanno carico anche gli oneri derivanti dal pagamento del contributo in conto interessi relativi ai crediti agevolati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 100/1990.

Il testo dell'art. 7 del D.-L. 28 maggio 1981, n. 251, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1981, n. 147, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (*Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1981, n. 206), è il seguente:

«Art. 7. — In caso di mancata realizzazione dell'intero programma, l'impresa è tenuta alla restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi al tasso fisso di riferimento.

Qualora la mancata realizzazione dell'intero programma dipenda da causa non imputabile all'imprenditore, la restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi pari al minimo previsto per il finanziamento dei crediti all'esportazione ai sensi dell'art. 18 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è limitata alle spese che non risultino giustificate da idonea documentazione.

Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, il Mediocredito centrale è autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

La legge 26 novembre 1993, n. 489, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1993, n. 284.

La legge 14 gennaio 1994, n. 20, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10.

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nella materia di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

La legge 12 agosto 1993, n. 312, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1993, n. 195.

Nota all'art. 7:

Il D.M. 30 maggio 1995 è entrato in vigore il 21 giugno 1995: quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

98G0031

DECRETO 18 novembre 1997.

Impegno per l'esercizio 1997 della somma complessiva di L. 18.770.139.230 a favore delle regioni interessate, ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 11.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale, in particolare l'art. 11 che prevede la concessione da parte

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di contributi in conto capitale per iniziative finalizzate al risparmio energetico e all'utilizzazione dei fondi rinnovabili di energia o assimilate;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interventi di cui all'art. 11 della legge n. 10/1991, finanziati con gli stanziamenti del capitolo 7717, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, si intendono di competenza regionale e che, pertanto, le relative disponibilità confluiscono, previa riduzione del 15%, nel fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158;

Visti i criteri direttivi del 1° dicembre 1994, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in particolare, il punto 2 con il quale viene stabilito che il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede ad impegnare ed erogare le somme spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, in attuazione della ripartizione effettuata secondo l'ubicazione territoriale delle iniziative utilmente collocate in graduatoria e non ancora finanziate, tenuto conto delle somme disponibili per l'intero quadriennio 1994/97 pari a lire 754,375 miliardi;

Considerato che la legge finanziaria del 1996, n. 550 del 28 dicembre 1995 con l'art. 3 taglia i finaziamenti a favore delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1996;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 644, per il 1997;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, con il quale, per il 1997, la facoltà di impegnare è consentita per ciascun bimestre nel limite del 10% dello stanziamento annuo;

Considerato che le disponibilità 1997, per le regioni a statuto speciale, confluite al capitolo 7081 sono pari a L. 31.283.566.600;

Considerato che l'importo complessivo da trasferire per il 1997, a favore delle regioni a statuto speciale, è di L. 31.283.565.380;

Ritenuto di dover impegnare la somma di lire 18.770.139.230, a favore delle regioni a statuto speciale, pari al 60% dell'importo complessivo da trasferire;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 18.770.139.230 è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni a statuto speciale, secondo le quote a fianco di ciascuna indicate:

Regioni interessate	Importi
Friuli-Venezia Giulia	13.338.781.680
Sardegna	4.342.744.880
Sicilia	1.016.753.730
Val d'Aosta	71.858.940
Totale	18.770.139.230

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore delle regioni a statuto speciale secondo le quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere di L. 18.770.139.230 graverà sul capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 novembre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A0447

DECRETO 5 dicembre 1997.

Impegno per l'esercizio 1997 della somma complessiva di L. 600.000.000.000 a favore di varie regioni, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 1996, n. 664, per il 1997;

Vista la legge 27 ottobre 1997, n. 372, di assestamento del bilancio dello Stato, per il 1997;

Vista la delibera CIPE 16 ottobre 1997, con la quale viene assegnata l'ulteriore somma di lire 1.000 miliardi per l'anno 1997;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, n. 214476, del 3 dicembre 1997, con il quale è stata apportata una variazione in aumento in termini di competenza per l'importo di lire 1.000 miliardi e di cassa per l'importo di lire 312 miliardi, sul capitolo 7095 della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la nota n. 5/2566/R del 18 novembre 1997, del servizio centrale delle politiche di coesione, con la quale viene chiesto il trasferimento, a favore delle regioni di seguito indicate, dell'importo complessivo di lire 1.000 miliardi, a valere sulle risorse assegnate, per il 1997, sul capitolo 7095 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, con il quale, per il 1997, la facoltà di impegnare è consentita per ciascun bimestre nel limite del 10% dello stanziamento annuo;

Ritenuto di dover impegnare la somma di lire 600 miliardi, pari al 60% dell'importo complessivo da trasferire di lire 1.000 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 600.000.000.000 è impegnata, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna regione indicate:

Regioni		Importi	Importi totali
Abruzzo ...	P.R.S. 2° 3° P.A.A.	38.100.000.000	
	A.0.6.3. 3° P.A.A.	11.400.000.000	49.500.000.000
Basilicata ..	P.R.S. 2° 3° P.A.A.	49.800.000.000	
	A.0.6.3. 3° P.A.A.	26.400.000.000	76.200.000.000
Calabria ...	P.R.S. 3° P.A.A.	15.000.000.000	
	A.0.6.3. 2° 3° P.A.A.	19.200.000.000	34.200.000.000
Campania .	P.R.S. 2° 3° P.A.A.	39.900.000.000	
	A.0.6.3. 3° P.A.A.	32.400.000.000	72.300.000.000
Lazio	P.R.S. 2° 3° P.A.A.	21.300.000.000	
	A.0.6.3. 3° P.A.A.	19.800.000.000	41.100.000.000
Marche	P.R.S. 2° 3° P.A.A.	5.100.000.000	
	A.0.6.3. 3° P.A.A.	1.200.000.000	6.300.000.000
Molise	P.R.S. 2° 3° P.A.A.	51.000.000.000	
	A.0.6.3. 2° 3° P.A.A.	19.500.000.000	70.500.000.000
Puglia	P.R.S. 2° 3° P.A.A.	36.600.000.000	
	A.0.6.3. 3° P.A.A.	34.800.000.000	71.400.000.000
Sardegna ..	P.R.S. 2° 3° P.A.A.	52.800.000.000	
	A.0.6.3. 2° 3° P.A.A.	63.000.000.000	115.800.000.000
Sicilia	P.R.S. 3° P.A.A.	16.500.000.000	
	A.0.6.3. 2° 3° P.A.A.	46.200.000.000	62.700.000.000
		Totale ...	600.000.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento degli importi di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7095 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica in conto esercizio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il direttore generale: BITETTI

98A0446

DECRETO 5 dicembre 1997.

Impegno per il 1997 della somma di L. 2.400.000.000 - Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, articoli 50 e 51, primo e secondo comma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che, fra l'altro, esclude a partire dal 1990 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dal riparto del Fondo sanitario nazionale in conto capitale;

Vista la delibera CIPE del 5 agosto 1997 con la quale, tra l'altro, è stata ripartita, a valere sulle disponibilità 1997 del Fondo sanitario nazionale parte di conto capitale, la somma complessiva di lire 4 miliardi alle regioni a statuto ordinario per i propri istituti zooprofilattici sperimentali per manutenzione straordinaria e per acquisto di attrezzature;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, con il quale la facoltà di impegnare è consentita per ciascun bimestre nel limite del 10% dello stanziamento annuo;

Ritenuto, quindi di dover impegnare per l'esercizio 1997 la somma di L. 2.400.000.000, pari al 60% dello stanziamento annuo di L. 4.000.000.000 previsto dalla citata delibera CIPE 5 agosto 1997, a favore delle regioni a statuto ordinario per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 2.400.000.000 è impegnata a favore delle regioni a statuto ordinario interessate, per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali per le esigenze richiamate in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna indicate come segue:

Regioni	Istituti zooprofilattici sperimentali	Importi (in milioni)
1) Piemonte	Torino	318.600
2) Lombardia	Brescia	655.800
3) Veneto	Padova	361.200
4) Umbria	Perugia	196.200
5) Lazio	Roma	288.000
6) Abruzzo	Teramo	207.600
7) Campania	Portici (Napoli)	196.200
8) Puglia	Foggia	176.400
	Totale . . .	2.400.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il direttore generale: BIETTI

98A0448

DECRETO 5 dicembre 1997.

Impegno per il 1997 della somma complessiva di lire 231.000.000.000 - Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a favore di varie regioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, articoli 50 e 51, primo e secondo comma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicemore 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 333/1978;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che, fra l'altro, esclude a partire dal 1990 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dal riparto del Fondo sanitario nazionale in conto capitale;

Vista la delibera CIPE del 5 agosto 1997 con la quale è stata ripartita, a valere sulle disponibilità 1997 del Fondo sanitario nazionale parte di conto capitale, la somma complessiva di lire 385 miliardi alle regioni a statuto ordinario per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, nonché per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico e per il riequilibrio a favore delle regioni svantaggiate e con carenza di strutture pubbliche;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 dicemre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, con il quale la facoltà di impegnare è consentita per ciascun bimestre nel limite del 10% dello stanziamento annuo;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare la somma di L. 231.000.000.000, pari al 60% dell'importo complessivo di L. 385.000.000.000 previsto per il 1997 dalla sopracitata delibera CIPE 5 agosto 1997, a favore delle regioni a statuto ordinario;

Vista, infine, la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 231.000.000.000 è impegnata a favore delle regioni a statuto ordinario,

per le finalità di cui alle premesse, secondo le quote a fianco di ciascuna indicate:

Regioni	Importi (in lire)
1) Piemonte	18.093.000.000
2) Lombardia	37.650.600.000
3) Veneto	18.702.000.000
4) Liguria	6.996.600.000
5) Emilia-Romagna	16.555.800.000
6) Toscana	14.863.200.000
7) Umbria	3.484.200.000
8) Marche	6.088.200.000
9) Lazio	21.945.600.000
10) Abruzzo	8.773.800.000
11) Molise	2.289.000.000
12) Campania	39.792.000.000
13) Puglia	17.224.800.000
14) Basilicata	4.207.200.000
15) Calabria	14.334.000.000
Totale ...	231.000.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il direttore generale: BITETTI

98A0449

DECRETO 13 gennaio 1998.

Accertamento dell'importo in circolazione dei titoli emessi a fronte della dismissione delle azioni dell'INA S.p.a. di proprietà del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, clausola accessoria, condizione, modalità di emissione e di collocamento dei titoli da emettere in lire, in ECU, in altre valute;

Visto altresì il comma 3 del medesimo art. 9 e l'art. 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato con decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, e successive modificazioni, riguardanti l'utilizzo dei titoli di Stato in sede di alienazione delle partecipazioni dello Stato;

Visto il proprio decreto n. 787362 del 18 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 2 luglio 1996, con il quale si è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, fino ad un ammontare massimo corrispondente al valore delle azioni dell'INA S.p.a. di proprietà disponibile del Tesoro maggiorato di un premio di conversione, suddivisa in due tranches, entrambe di durata quinquennale e con decorrenza 28 giugno 1996, a tasso di interesse fisso, l'una denominata in lire e l'altra in dollari statunitensi;

Visto il proprio decreto n. 787385 del 20 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 5 luglio 1996, con il quale, fra l'altro, sono stati determinati rispettivamente in lire 1.630.245.000.000 ed in dollari USA 1.062.670.000 gli importi nominali delle due tranches del suddetto prestito;

Visto il proprio decreto n. 787578 del 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 1996, con il quale sono stati accertati in L. 1.630.245.000.000 ed in dollari USA 1.062.670.000 gli importi effettivamente collocati relativi alle due tranches del prestito;

Visto in particolare l'ultimo comma dell'art. 2 del su citato decreto n. 787362 del 18 giugno 1996, con il quale si dispone che con apposito decreto ministeriale verrà semestralmente accertato l'importo dei titoli rimasti in circolazione, a seguito dell'eventuale esercizio, da parte dei detentori dei titoli, del diritto di utilizzare i titoli medesimi per l'acquisto di azioni dell'INA S.p.a.;

Considerata la necessità di accertare l'importo dei titoli in circolazione, relativi alle due tranches del prestito, dopo il terzo semestre di durata del medesimo ovvero dal 29 giugno al 28 dicembre 1997.

Vista la nota in data 10 dicembre 1997, con cui la Banca commerciale italiana, detentore per conto del Tesoro delle azioni dell'INA S.p.a., ha comunicato che una quota di nominali L. 15.000.000 della tranche in lire del suddetto prestito è stata convertita in azioni dell'INA S.p.a.;

Decreta:

Alla data del 28 dicembre 1997 la consistenza dei titoli, reativi alle due tranches del prestito internazionale di cui alle premesse, è accertata come segue:

prima tranche: L. 1.630.230.000.000;

seconda tranche: dollari USA 1.062.670.000.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A0467

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 gennaio 1998.

Istituzione di contabilità speciali per la riscossione di particolari entrate di spettanza di una pluralità di enti destinatari e uffici ministeriali diversi dagli uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il quale ha previsto, tra l'altro, la soppressione dei servizi di cassa degli uffici finanziari dipendenti dal Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 4 del detto decreto legislativo, il quale attribuisce gli adempimenti in materia di riscossione delle entrate già svolti a qualsiasi titolo dai suddetti uffici ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi della circoscrizione in cui ha sede l'ufficio finanziario;

Visto il successivo art. 8 che stabilisce termini e modalità per il riversamento delle somme riscosse;

Visto l'art. 13 del citato decreto legislativo numero 237/1997, che disciplina le modalità di tenuta della contabilità da parte del concessionario;

Considerata la necessità di attivare appositi sportelli automatizzati per la riscossione di particolari entrate di spettanza di una pluralità di enti destinatari, nonché di consentire agli enti destinatari delle somme di predisporre l'automazione delle procedure di riscossione;

Ritenuto necessario disciplinare, in via transitoria, le procedure relative all'acquisizione delle predette entrate;

Decreta:

Art. 1.

1. Fino al 31 luglio 1998, al fine di consentire la predisposizione degli adempimenti necessari all'automazione delle procedure di riscossione delle entrate relative ad atti quali processi verbali, ordinanze-ingiunzioni, inviti di pagamento emessi da enti e da uffici diversi da quelli del Ministero delle finanze, le somme riscosse dai concessionari della riscossione a tale titolo devono essere dagli stessi versate, al netto delle commissioni spettanti e nei termini previsti nell'art. 8 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, alle apposite contabilità speciali, istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi degli articoli 1280 e seguenti delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, intestate ai responsabili delle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate e, ove istituiti, ai direttori degli uffici delle entrate territorialmente competenti.

Art. 2.

1. Entro la fine del terzo mese successivo a quello di riscossione, i concessionari, sulla base degli atti consegnati dal versante, provvedono a ripartire gli importi versati tra gli aventi diritto individuando, per la parte erariale, i capitoli di entrata cui fare affluire le somme, e per la parte spettante ad altri enti gli importi di pertinenza di ciascun ente.

2. Sulle somme riscosse i concessionari calcolano, con riferimento ad ogni versamento, la misura del compenso loro spettante individuando, per le entrate non erariali, l'ente a carico del quale il compenso deve essere posto a carico.

Art. 3.

1. Entro lo stesso termine indicato nel comma 1 dell'art. 2, i concessionari devono presentare direttamente alle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate e agli uffici delle entrate prospetti riepilogativi contenenti la ripartizione per capitolo e per ente destinatario delle somme riscosse, nonché l'importo della commissione, con l'indicazione dell'ente a carico del quale è posto l'onere.

2. Entro il ventesimo giorno successivo alla presentazione dei prospetti di cui al comma 1, le sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate e gli uffici delle entrate dispongono, mediante emissione di ordinativo di contabilità speciale estinguibile con commutazione in quietanza di entrata, mod. 121T, il versamento dell'importo di spettanza erariale ai pertinenti capitoli, al netto delle commissioni spettanti ai concessionari e a carico del bilancio dello Stato. Contestualmente le stesse sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate o gli uffici delle entrate emettono ordinativi di contabilità speciale per gli importi di spettanza dei singoli enti, al netto delle commissioni ove dovute; per gli enti soggetti alle norme sulla tesoreria unica, mediante accreditamento alla contabilità speciale fruttifera di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

1. La rendicontazione delle contabilità speciali di cui all'art. 1 può essere effettuata con sistemi informatici ai sensi dell'art. 19, commi 20 e 21, della legge n. 887/1994.

2. Ai fini della resa delle contabilità amministrative di cui all'art. 13 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, i concessionari annotano le somme riscosse e versate nelle contabilità speciali in un'apposita linea inserita nella distinta riepilogativa approvata con il decreto ministeriale di cui al predetto art. 13 del decreto legislativo n. 237/1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

98A0466

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 dicembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa edilizia «L'amicizia» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. Cesare Cherchi in data 23 gennaio 1969, repertorio n. 29405, iscritta nel registro delle società al n. 4694 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 1669;

2) società cooperativa edilizia «Sorgente» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. Giovanni Giagheddu in data 27 febbraio 1975, repertorio n. 231569, iscritta nel registro delle società al n. 6998 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 2428;

3) società cooperativa edilizia «Le Thya» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. Giovanni Fadda in data 17 febbraio 1969, repertorio n. 15972, iscritta nel registro delle società al n. 4774 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 1702;

4) società cooperativa edilizia «Sa Murta» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. Giovanni Fadda in data 17 febbraio 1975, repertorio n. 12268, iscritta nel registro delle società al n. 7032 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 2442;

5) società cooperativa edilizia «Panorama Società» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. Roberto Vacca in data 4 dicembre 1985, repertorio n. 70242, iscritta nel registro delle società al n. 15387 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 3410;

6) società cooperativa edilizia «Andrea Doria» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. Giovanni Giagheddu in data 11 febbraio 1965, repertorio n. 57192, iscritta nel registro delle società al n. 3854 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 849.

Cagliari, 22 dicembre 1997

Il dirigente reggente: MURA CHERCHI

98A0420

DECRETO 31 dicembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa consumatori a r.l., per brevità contrassegnata con S.c.a.r.l. - Corsano», in Corsano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 6 febbraio 1997 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di consumo «Società cooperativa consumatori a r.l., per brevità contrassegnata con S.c.a.r.l. - Corsano», con sede in Corsano (Lecce);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Società cooperativa consumatori a r.l., per brevità contrassegnata con S.c.a.r.l. - Corsano», con sede in Corsano (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Antonio Baldassarre, in data 17 ottobre 1977, rep. 3043, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Massimo Bellantone, nato a Guagnano (Lecce) il 2 gennaio 1965 ed ivi residente alla via S. Vito n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1967

Il direttore generale: DI IORIO

98A0473

DECRETO 31 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Rinascita - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roseto degli Abruzzi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 agosto 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «La Rinascita - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roseto degli Abruzzi - Montepagano (Teramo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «La Rinascita - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roseto degli Abruzzi - Montepagano (Teramo), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Di Gianvito in data 7 gennaio 1971, rep. n. 82653, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Salvatore Carlo, nato ad Ortona (Chieti) il 1° aprile 1949 e residente a Chieti in via A. G. Majano, 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

98A0450

DECRETO 31 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa a responsabilità limitata «Farmacisti associati del sud - Farmasud I a r.l.», in Potenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 giugno 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «Farmacisti associati del sud - Farmasud I a r.l.», con sede in Potenza, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Farmacisti associati del sud - Farmasud I a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Domenico Antonio Zotta in data 8 maggio 1986 - n. rep. 15928, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Nunzio Carlo Bitto, nato a Messina il 23 aprile 1959 ed ivi residente in via Barbalonga is. 378 n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

98A0451

DECRETO 31 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Gruppo Promocooper - Società consortile coop. a r.l.», in Matera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 31 luglio 1997 nei confronti della società cooperativa «Gruppo Promocooper - Società consortile coop. a r.l.», con sede in Matera, dalle quali si rileva che l'ente in predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Gruppo Promocooper - Società consortile coop. a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito notaio dott. Michele Arcangelo Casino, in data 3 agosto 1989 - n. rep. 39907, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2540 del codice civile e 194 e

seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Pierangelo Antonio Di Pisa, residente in via Orsini n. 6 - Pisticci (Matera), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

98A0452

DECRETO 31 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia Edera 1 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ivrea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 21 ottobre 1997 con la quale il tribunale di Ivrea (Torino) ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edilizia Edera 1 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ivrea (Torino);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderiva, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Edera 1 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito notaio dottor Enzo Liore in data 20 settembre 1979 - n. rep. 17921, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Dario Quaccia, nato il 18 novembre 1960 a Ivrea (Torino) e residente in Settimo Vittone (Torino), con studio in Ivrea (Torino) in via De Gasperi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

98A0453

DECRETO 31 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa a responsabilità limitata Il Bruscello S.r.l.», in Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 settembre 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa a responsabilità limitata Il Bruscello S.r.l.» con sede in Firenze, in liquidazione volontaria dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa a responsabilità limitata Il Bruscello S.r.l.», con sede in Firenze, in liquidazione volontaria, costituita per rogito notaio dott. Enzo Enriques Agnoletti in data 28 aprile 1978 - n. rep. 11269, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Guido Mazzoni, nato a Firenze l'11 agosto 1961 e residente in Prato con studio in via Modigliani n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

98A0454

DECRETO 31 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Arianna - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 1° ottobre 1997 con la quale il tribunale di Firenze ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Arianna - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione volontaria, con sede in Firenze;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderiva, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Arianna - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione volontaria, con sede in Firenze, costituita per rogito notaio dott. Mario Piccinini, in data 16 novembre 1988 - n. rep. 34585, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Claudio Cherubini, nato a Roma il 20 novembre 1962, abitante in Prato, con studio in Firenze, via di S. Vito n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

98A0455

DECRETO 12 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Antonio Gramsci», in Trevi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta

lo scioglimento di diritto della sottoelencata società cooperativa edilizia ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

società cooperativa «Antonio Gramsci», località Parrano, in Trevi, B.U.S.C. n. 1375/Edilizia, registro società n. 619, Tribunale di Spoleto.

Perugia, 12 gennaio 1998

Il direttore: DE VECCHI

98A0418

DECRETO 12 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Sorgente - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Esperia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'11 luglio 1995 eseguita nei confronti della società cooperativa «Sorgente - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Sorgente - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Esperia, costituita per rogito notaio Turchetta Paolo in data 23 giugno 1986 repertorio n. 5404, registro società numero 2512 del tribunale di Cassino, BUSC numero 1222/220863, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 12 gennaio 1998

Il direttore: NECCI

98A0419

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 gennaio 1998.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Netco.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 12 novembre 1997 con cui il tribunale di Lecco ha accertato lo stato di insolvenza della Netco S.r.l. con sede in Colico (Lecco), zona industriale, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Cariboni Paride, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cariboni Paride, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Angelo Rovati, l'ing. Sergio D'Alò ed il dottor Giorgio Cumin;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1996 con cui il dott. Giorgio Cumin è nominato commissario unico della S.p.a. Cariboni Paride, a seguito delle dimissioni del dott. Angelo Rovati e dell'ing. Sergio D'Alò;

Visti i propri decreti in data 16 maggio 1996 e 26 maggio 1997, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cariboni Paride è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della Netco S.r.l. alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso commissario nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. Cariboni Paride;

Ritenuto che non sussistono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La Netco S.r.l., con sede in Colico (Lecco), zona industriale, collegata alla S.p.a. Cariboni Paride, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario il dott. Giorgio Cumin nato a Milano il 7 ottobre 1937.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. Cariboni Paride di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Netco S.r.l.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1998

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

98A0456

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 gennaio 1998.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 1998 delle province, dei comuni e delle comunità montane.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale prevede, nella disciplina a regime dei trasferimenti erariali, che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno;

Visto l'art. 44, comma 2, del suddetto decreto il quale prevede che le modalità della certificazione siano stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento con decreto del Ministro dell'interno;

Visto l'art. 55, comma 2, della legge dell'8 giugno 1990, n. 142, nel quale è stabilito che i comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante: «ordinamento finanziario e contabile degli enti locali»;

Visto l'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel quale è stato prorogato al 28 febbraio 1998 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1998;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 15 settembre 1997, n. 342, che recita: «Al comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente: *e*-bis) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.»;

Considerata la necessità di rinviare alla presentazione del certificato sul bilancio dell'esercizio successivo la disposta produzione della suddetta tabella, essendo in corso di definizione gli studi di fissazione dei parametri obiettivi basati su un calcolo di normalità dei dati dell'ultimo triennio disponibile, secondo il disposto dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 342 del 15 settembre 1997;

Considerata la necessità di emanare le modalità della certificazione relativa al bilancio di previsione dell'anno 1998 nonché di individuare le modalità ed i termini di presentazione;

Sentite l'associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna;

Decreta:

Art. 1.

I comuni, le province e le comunità montane devono compilare un certificato sul bilancio 1998 conforme agli allegati modelli che fanno parte integrante del presente decreto.

Detto certificato va allegato al bilancio di previsione e con lo stesso inviato al competente organo regionale di controllo in un originale e sei copie autenticate.

L'organo regionale di controllo, dopo aver attestato in calce al certificato che lo stesso è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo, lo inoltra in originale e tre copie autenticate, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque entro il 30 aprile 1998 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti e le comunità montane di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento.

Il comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia del certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato.

Le prefetture, la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti e le comunità montane di quella regione ed il commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare l'originale dei certificati relativi agli enti ed alle comunità montane, al Ministero dell'interno ed una copia dei certificati stessi alla Corte dei conti - Sezione enti locali, ed all'I.S.T.A.T.

Art. 2.

Il certificato è firmato dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario ove esista. Deve inoltre contenere l'attestazione firmata dal presidente dell'organo regionale di controllo.

Il certificato deve essere redatto nel formato di cm 21×29,7 e scritto a macchina in ogni sua parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in migliaia di lire.

Roma, 15 gennaio 1998

p. *Il Ministro:* VIGNERI

ALLEGATO

CODICE ENTE

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Provincia ____________________

SIGLA PROV.

CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1998

CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1998

CODICE ENTE
IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE (1)

PROVINCIA DI ____________________

SIGLA PROV. ____

VISTO il decreto ministeriale del __________ concernente la certificazione relativa ai bilanci 1998 delle Province;
VISTO il bilancio di previsione per l'anno 1998;
VISTI gli atti d'ufficio;

SI CERTIFICA

1. che le previsioni definitive del 1997 e le previsioni di competenza dell'esercizio 1998, desunte dal bilancio deliberato con atto consiliare n. __________ del ____________________ sono le seguenti:

QUADRO 1 - SITUAZIONE RIASSUNTIVA					
		(Dati in migliaia di lire) (1)			
Titolo	ENTRATE Denominazione	Previsione definitiva stimata del 1997	Codice	Previsione 1998 approvata	Codice
	Avanzo di Amministrazione		1 05		1 75
I	Tributarie		1 10		1 80
II	Contributi e trasferimenti		1 15		1 85
III	Extratributarie		1 20		1 90
IV	Alienazione ecc.		1 25		1 95
V	Assunzione di prestiti		1 30		1 100
VI	Servizi per conto terzi (partite di giro per il 1997 per le province che hanno adottato il modello di bilancio ex D.P.R. 421/79)		1 35		1 105
	TOTALI ...		1 40		1 110
	SPESE				
	Disavanzo di Amministrazione		1 45		1 115
I	Correnti		1 50		1 120
II	Conto Capitale		1 55		1 125
III	Rimborso di prestiti		1 60		1 130
IV	Servizi per conto terzi (partite di giro per il 1997 per le province che hanno adottato il modello di bilancio ex D.P.R. 421/79)		1 65		1 135
	TOTALI ...		1 70		1 140

(1) L'indicazione in migliaia di Lire implica l'eliminazione per troncamento delle ultime tre cifre di ciascun importo, senza operare arrotondamenti. Per verificare l'esattezza di ciascun totale in modo che corrisponda a quello del bilancio, occorre maggiorare l'addendo più elevato.
Per il quadro della classificazione economica-funzionale il riscontro dei totali va fatto solo in verticale.

QUADRO 2 - ENTRATE

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE
(dati in migliaia di lire)

	CODICE		
Categoria 1ª - **Imposte**	2	05	
Addizionale sul consumo di energia elettrica	2	10	
Imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel P.R.A.	2	15	
Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (2)	2	20	
Altre imposte	2	25	
Categoria 2ª - **Tasse**	2	30	
Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche	2	35	
Altre tasse	2	40	
Categoria 3ª - **Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie** (anche compartecipazione I.R.A.P.)	2	45	
TOTALE TITOLO I	2	50	

Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
(dati in migliaia di lire)

	CODICE		
Categoria 1ª - **Contributi e Trasferimenti correnti dallo Stato**	2	55	
Fondo ordinario	2	60	
Fondo perequativo fiscalità locale	2	65	
Fondo per sviluppo investimenti	2	70	
Altri	2	75	
Categoria 2ª - **Contributi e Trasferimenti correnti dalla Regione**	2	80	
Categoria 3ª - **Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate**	2	85	
Categoria 4ª - **Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali**	2	90	
Categoria 5ª - **Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico**	2	95	
TOTALE TITOLO II	2	100	

(2) L'aliquota è stata stabilita nella misura del % 2 23

SEGUE QUADRO 2 - **ENTRATE**

Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
(dati in migliaia di lire)

	CODICE		
Categoria 1ª - **Proventi di servizi pubblici**	2	105	
Categoria 2ª - **Proventi dei beni provinciali**	2	110	
Categoria 3ª - **Interessi su anticipazioni e crediti**	2	115	
Categoria 4ª - **Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società**	2	120	
Categoria 5ª - **Proventi diversi**	2	125	
TOTALE TITOLO III	2	130	

Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

(dati in migliaia di lire)

	CODICE		
Categoria 1ª - **Alienazione di beni patrimoniali**	2	135	
Categoria 2ª - **Trasferimenti di capitali dallo Stato**	2	140	
Fondo nazionale ordinario investimenti	2	141	
Fondo nazionale speciale investimenti	2	142	
Altri	2	143	
Categoria 3ª - **Trasferimenti di capitali dalla Regione**	2	145	
Categoria 4ª - **Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico**	2	150	
Categoria 5ª - **Trasferimenti di capitali da altri soggetti**	2	155	
Categoria 6ª - **Riscossioni di crediti**	2	160	
TOTALE TITOLO IV	2	165	

SEGUE QUADRO 2 - **ENTRATE**

	CODICE		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI **(dati in migliaia di lire)**			
Categoria 1ª - **Anticipazioni di cassa**	2	170	
Categoria 2ª - **Finanziamenti a breve termine**	2	175	
Categoria 3ª - **Assunzione di mutui e prestiti**	2	180	
Categoria 4ª - **Emissioni di prestiti obbligazionari**	2	185	
TOTALE TITOLO V	2	190	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **(dati in migliaia di lire)**			
TOTALE TITOLO VI	2	195	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2	200	

QUADRO 3 - SPESE

	CODICE		
Titolo I - SPESE CORRENTI			
(dati in migliaia di lire)			
TOTALE TITOLO I (3)	3	05	
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
(dati in migliaia di lire)			
TOTALE TITOLO II (4)	3	10	
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
(dati in migliaia di lire)			
Rimborso per anticipazioni di cassa	3	15	
Rimborso di finanziamenti a breve termine	3	20	
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	3	25	
Rimborso di prestiti obbligazionari	3	30	
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	3	35	
TOTALE TITOLO III	3	40	
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
(dati in migliaia di lire)			
TOTALE TITOLO IV	3	45	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3	50	

3) Compilare il quadro 4 relativo al riepilogo delle spese correnti
4) Compilare il quadro 5 relativo al riepilogo delle spese in conto capitale

QUADRO 4 - RIEPILOGO SPESE CORRENTI
(dati in migliaia di lire)

INTERVENTI CORRENTI / FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	4 05	4 55	4 105	4 155	4 205	4 255	4 305
Funzioni di istruzione pubblica	4 10	4 60	4 110	4 160	4 210	4 260	4 310
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	4 15	4 65	4 115	4 165	4 215	4 265	4 315
Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo	4 20	4 70	4 120	4 170	4 220	4 270	4 320
Funzioni nel campo dei trasporti	4 25	4 75	4 125	4 175	4 225	4 275	4 325
Funzioni riguardanti la gestione del territorio	4 30	4 80	4 130	4 180	4 230	4 280	4 330
Funzioni nel campo della tutela ambientale	4 35	4 85	4 135	4 185	4 235	4 285	4 335
Funzioni nel settore sociale	4 40	4 90	4 140	4 190	4 240	4 290	4 340
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	4 45	4 95	4 145	4 195	4 245	4 295	4 345
TOTALE	4 50	4 100	4 150	4 200	4 250	4 300	4 350

SEGUE QUADRO 4 - RIEPILOGO SPESE CORRENTI
(dati in migliaia di lire)

INTERVENTI CORRENTI / FUNZIONI E SERVIZI	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	4 355	4 405	4 455	4 465	4 475
Funzioni di istruzione pubblica	4 360	4 410			4 480
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	4 365	4 415			4 485
Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo	4 370	4 420			4 490
Funzioni nel campo dei trasporti	4 375	4 425			4 495
Funzioni riguardanti la gestione del territorio	4 380	4 430			4 500
Funzioni nel campo della tutela ambientale	4 385	4 435			4 505
Funzioni nel settore sociale	4 390	4 440			4 510
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	4 395	4 445			4 515
TOTALE	4 400	4 450	4 460	4 470	4 520

QUADRO 5 - RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE
(dati in migliaia di lire)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI / FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	5 05	5 55	5 105	5 155	5 205	5 255	5 305
Funzioni di istruzione pubblica	5 10	5 60	5 110	5 160	5 210	5 260	5 310
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	5 15	5 65	5 115	5 165	5 215	5 265	5 315
Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo	5 20	5 70	5 120	5 170	5 220	5 270	5 320
Funzioni nel campo dei trasporti	5 25	5 75	5 125	5 175	5 225	5 275	5 325
Funzioni riguardanti la gestione del territorio	5 30	5 80	5 130	5 180	5 230	5 280	5 330
Funzioni nel campo della tutela ambientale	5 35	5 85	5 135	5 185	5 235	5 285	5 335
Funzioni nel settore sociale	5 40	5 90	5 140	5 190	5 240	5 290	5 340
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	5 45	5 95	5 145	5 195	5 245	5 295	5 345
TOTALE	5 50	5 100	5 150	5 200	5 250	5 300	5 350

SEGUE QUADRO 5 - RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE
(dati in migliaia di lire)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI / FUNZIONI E SERVIZI	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	5 355	5 405	5 455	5 505
Funzioni di istruzione pubblica	5 360	5 410	5 460	5 510
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	5 365	5 415	5 465	5 515
Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo	5 370	5 420	5 470	5 520
Funzioni nel campo dei trasporti	5 375	5 425	5 475	5 525
Funzioni riguardanti la gestione del territorio	5 380	5 430	5 480	5 530
Funzioni nel campo della tutela ambientale	5 385	5 435	5 485	5 535
Funzioni nel settore sociale	5 390	5 440	5 490	5 540
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	5 395	5 445	5 495	5 545
TOTALE	5 400	5 450	5 500	5 550

QUADRO 6 - GENERALE RIASSUNTIVO
(dati in migliaia di lire)

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate Tributarie 6 05		Titolo I - Spese correnti 6 55	
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione 6 10		Titolo II - Spese in conto capitale 6 60	
Titolo III - Entrate Extratributarie 6 15			
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 6 20			
Totale entrate finali 6 25		Totale spese finali 6 65	
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 6 30		Titolo III - Spese per rimborso di prestiti 6 70	
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi 6 35		Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi 6 75	
Totale 6 40		Totale 6 80	
Avanzo di ammistrazione 6 45		Disavanzo di amministrazione 6 85	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ... 6 50		TOTALE COMPLESSIVO SPESE ... 6 90	

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario		* La differenza di .... 6 140 è finanziata con	
Entrate titolo I - II - III .... 6 95 (+)			
Spese correnti .... 6 100 (-)		1) mutuo per debiti fuori bilancio 6 145	
Differenza avanzo economico destinato a spese d'investimento 6 105		2) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio 6 150	
Quote di capitale amm.to dei mutui ... 6 110 (-)			
Differenza * 6 115			
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av. + titoli I+II+III+IV) 6 120 (+)			
Spese finali (disav. + titoli I+II) .... 6 125 (-)			
Saldo netto da Finanziare .... 6 130 (-)			
Saldo netto da Impiegare .... 6 135 (+)			

QUADRO 7 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	SPESE						ENTRATE (5)	
	Personale (in migliaia di lire)	Cod.	Altre spese (in migliaia di lire)	Cod.	TOTALE (in migliaia di lire)	Cod.	(in migliaia di lire)	Cod.
Alberghi		7 05		7 95		7 185		7 275
Campeggi		7 10		7 100		7 190		7 280
Case di vacanze		7 15		7 105		7 195		7 285
Colonie		7 20		7 110		7 200		7 290
Refezioni scolastiche		7 25		7 115		7 205		7 295
Impianti sportivi		7 30		7 120		7 210		7 300
Mostre, fiere ed esposizioni organizzate direttamente		7 35		7 125		7 215		7 305
Mostre, fiere ed esposizioni finanziate		7 40		7 130		7 220		7 310
Biblioteche		7 45		7 135		7 225		7 315
Musei, pinacoteche ed archivi storici		7 50		7 140		7 230		7 320
Corsi di formazione professionale		7 55		7 145		7 235		7 325
Corsi di formazione professionale agricola		7 60		7 150		7 240		7 330
Corsi di formazione professionale artigianale		7 65		7 155		7 245		7 335
Corsi di formazione orientamento professionale		7 70		7 160		7 250		7 340
Altri corsi di formazione professionale		7 75		7 165		7 255		7 345
Uso di locali per riunioni		7 80		7 170		7 260		7 350
Approdi turistici		7 85		7 175		7 265		7 355
Totali		7 90		7 180		7 270		7 360

La copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale è pari al ________ %; 7 365

(5) Entrate da tariffe e contribuzioni ed a specifica destinazione.

QUADRO 8 - **NOTIZIE DIVERSE**

La spesa complessiva di L. ____________________ (in migliaia di lire) prevista nel bilancio 1998 — 8 05

nell'intervento 01 - personale - si riferisce a n. ________ unità rapportate ad anno e costituisce — 8 10

il .... % delle spese correnti previste nel bilancio; — 8 15

La maggior spesa di personale, per nuove assunzioni è di L. ____________ (in migliaia di lire) (6); — 8 20

LUOGO ______________________________ DATA ____________

IL SEGRETARIO

TIMBRO PROVINCIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Nome Cognome)

(Nome Cognome)

TIMBRO CO.RE.CO.

IL PRESIDENTE DEL CO.RE.CO.
ATTESTA
che il certificato è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo

(Nome Cognome)

(6) Per nuove assunzioni, che hanno determinato la maggior spesa di personale, vanno considerate solo quelle numericamente eccedenti la media del personale in servizio nell'anno precedente.

GUIDA SINTETICA PER LA VERIFICA DELLA ESATTEZZA DEL CERTIFICATO PER LE PROVINCE

Ad integrazione delle indicazioni fornite nella guida al certificato, si indicano le seguenti verifiche per il riscontro della regolarità del certificato:

1 - Esistenza della firma del Segretario, del Responsabile del servizio finanziario e del Presidente del CO.RE.CO.;

2 - Indicazione di nomi e cognomi dei firmatari;

3 - Esistenza della data;

4 - Esistenza del timbro della Provincia e del CO.RE.CO.;

5 - Esistenza di tutte le pagine del certificato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

6 - Corretta compilazione di tutti i quadri relativi ai dati finanziari;

7 - Leggibilità di tutte le pagine del certificato;

8 - Contemporanea esistenza di valori e di codici ad essi attribuibili;

9 - Inesistenza di voci non previste nel certificato;

10 - Indicazione di valori espressi solamente in migliaia di lire nei quadri relativi ai dati finanziari;

11 - Redazione della certificazione in originale;

12 - Esistenza della convalida per le eventuali correzioni;

13 - Redazione della certificazione con sistema dattilografico.

CODICE ENTE

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Comune ____________________

SIGLA PROV. [ ]

CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1998

CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1998

CODICE ENTE

COMUNE DI ______________________________

SIGLA PROV.

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE (1)

VISTO il decreto ministeriale del ______ concernente la certificazione relativa ai bilanci 1998 dei Comuni;
VISTO il bilancio di previsione per l'anno 1998;
VISTI gli atti d'ufficio;

SI CERTIFICA

1. che le previsioni definitive del 1997 e le previsioni di competenza dell'esercizio 1998, desunte dal bilancio deliberato con atto consiliare n. ________ del ________ sono le seguenti:

QUADRO 1 - SITUAZIONE RIASSUNTIVA

Titolo	Denominazione	Previsione definitiva stimata del 1997 (Dati in migliaia di lire) (1)	Codice	Previsione 1998 approvata	Codice
	ENTRATE				
	Avanzo di Amministrazione		1 05		1 75
I	Tributarie		1 10		1 80
II	Contributi e trasferimenti		1 15		1 85
III	Extratributarie		1 20		1 90
IV	Alienazione ecc.		1 25		1 95
V	Assunzione di prestiti		1 30		1 100
VI	Servizi per conto terzi (partite di giro per il 1997 per i comuni che hanno adottato il modello di bilancio ex D.P.R. 421/79)		1 35		1 105
	TOTALI ...		1 40		1 110
	SPESE				
	Disavanzo di Amministrazione		1 45		1 115
I	Correnti		1 50		1 120
II	Conto Capitale		1 55		1 125
III	Rimborso di prestiti		1 60		1 130
IV	Servizi per conto terzi (partite di giro per il 1997 per i comuni che hanno adottato il modello di bilancio ex D.P.R. 421/79)		1 65		1 135
	TOTALI ...		1 70		1 140

(1) L'indicazione in migliaia di Lire implica l'eliminazione per troncamento delle ultime tre cifre di ciascun importo, senza operare arrotondamenti. Per verificare l'esattezza di ciascun totale in modo che corrisponda a quello del bilancio, occorre maggiorare l'addendo più elevato.
Per il quadro della classificazione economica-funzionale il riscontro dei totali va fatto solo in verticale.

QUADRO 2 - ENTRATE

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE

(dati in migliaia di lire)

	CODICE		
Categoria 1ª - **Imposte**	2	05	
I.C.I. con aliquota (2) (vedere nota)	2	10	
I.C.I.A.P. (per gli accertamenti degli anni precedenti)	2	15	
Imposta comunale sulla pubblicità	2	20	
Addizionale sul consumo di energia elettrica	2	25	
Altre imposte	2	30	
Categoria 2ª - **Tasse**	2	35	
Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche	2	40	
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	2	45	
Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti	2	50	
Tassa di concessione su atti e provvedimenti comunali (per gli accertamenti degli anni precedenti)	2	55	
Altre tasse	2	60	
Categoria 3ª - **Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie**	2	65	
Diritti sulle pubbliche affissioni	2	70	
Altri tributi speciali (anche compartecipazione I.R.A.P.)	2	75	
TOTALE TITOLO I	2	80	

Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

(dati in migliaia di lire)

Categoria 1ª - **Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato**	2	85	
Fondo ordinario	2	90	
Fondo perequativo fiscalità locale	2	95	
Fondo per sviluppo investimenti	2	100	
Altri	2	105	
Categoria 2ª - **Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione**	2	110	
Categoria 3ª - **Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate**	2	115	
Categoria 4ª - **Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali**	2	120	
Categoria 5ª - **Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico**	2	125	
TOTALE TITOLO II	2	130	

2) - l'aliquota per la prima casa è stata deliberata nella misura del .... ‰ 2 17
- l'aliquota per le altre case è stata deliberata nella misura del .... ‰ 2 18

SEGUE QUADRO 2 - **ENTRATE**

Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

(dati in migliaia di lire)

	CODICE		
Categoria 1ª - **Proventi di servizi pubblici**	2	135	
Categoria 2ª - **Proventi di beni comunali**	2	140	
Categoria 3ª - **Interessi su anticipazioni o crediti**	2	145	
Categoria 4ª - **Utili netti dei servizi municipalizzati, dividendi di società**	2	150	
Categoria 5ª - **Proventi diversi**	2	155	
TOTALE TITOLO III	2	160	

Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

(dati in migliaia di lire)

	CODICE		
Categoria 1ª - **Alienazioni di beni patrimoniali**	2	165	
Categoria 2ª - **Trasferimenti di capitali dallo Stato**	2	170	
Categoria 3ª - **Trasferimenti di capitali dalla Regione**	2	175	
Categoria 4ª - **Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico**	2	180	
Categoria 5ª - **Trasferimenti di capitali da altri soggetti**	2	185	
Categoria 6ª - **Riscossioni di crediti**	2	190	
TOTALE TITOLO IV	2	195	

SEGUE QUADRO 2 - **ENTRATE**

	CODICE		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI **(dati in migliaia di lire)**			
Categoria 1 - **Anticipazioni di cassa**	2	200	
Categoria 2 - **Finanziamenti a breve termine**	2	205	
Categoria 3 - **Assunzioni di mutui e prestiti**	2	210	
Categoria 4 - **Emissioni di prestiti obbligazionari**	2	215	
TOTALE TITOLO V	2	220	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **(in migliaia di lire)**			
TOTALE TITOLO VI	2	225	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2	230	

QUADRO 3 - SPESE

	CODICE		
Titolo I - SPESE CORRENTI			
(dati in migliaia di lire)			
TOTALE TITOLO I (3)	3	05	
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
(dati in migliaia di lire)			
TOTALE TITOLO II (4)	3	10	
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
(dati in migliaia di lire)			
Rimborso per anticipazioni di cassa	3	15	
Rimborso di finanziamenti a breve termine	3	20	
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	3	25	
Rimborso di prestiti obbligazionari	3	30	
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	3	35	
TOTALE TITOLO III	3	40	
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
(dati in migliaia di lire)			
TOTALE TITOLO IV	3	45	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3	50	

3) Compilare il quadro 4 relativo al riepilogo delle spese correnti
4) Compilare il quadro 5 relativo al riepilogo delle spese in conto capitale

QUADRO 4 - RIEPILOGO SPESE CORRENTI

(DATI IN MIGLIAIA DI LIRE)

INTERVENTI CORRENTI / FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse
Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo	4 05	4 70	4 135	4 200	4 265	4 330	4 395
Funzioni relative alla giustizia	4 10	4 75	4 140	4 205	4 270	4 335	4 400
Funzioni di polizia locale	4 15	4 80	4 145	4 210	4 275	4 340	4 405
Funzioni di istruzione pubblica	4 20	4 85	4 150	4 215	4 280	4 345	4 410
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	4 25	4 90	4 155	4 220	4 285	4 350	4 415
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	4 30	4 95	4 160	4 225	4 290	4 355	4 420
Funzioni nel campo turistico	4 35	4 100	4 165	4 230	4 295	4 360	4 425
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	4 40	4 105	4 170	4 235	4 300	4 365	4 430
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	4 45	4 110	4 175	4 240	4 305	4 370	4 435
Funzioni nel settore sociale ..	4 50	4 115	4 180	4 245	4 310	4 375	4 440
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	4 55	4 120	4 185	4 250	4 315	4 380	4 445
Funzioni relative a servizi produttivi	4 60	4 125	4 190	4 255	4 320	4 385	4 450
TOTALE	4 65	4 130	4 195	4 260	4 325	4 390	4 455

SEGUE QUADRO 4 - RIEPILOGO SPESE CORRENTI

(DATI IN MIGLIAIA DI LIRE)

INTERVENTI CORRENTI / FUNZIONI E SERVIZI	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
Funzioni generali di *Amministrazione, di gestione* e di controllo	4 460	4 525	4 590	4 600	4 610
Funzioni relative alla giustizia	4 465	4 530			4 615
Funzioni di polizia locale	4 470	4 535			4 620
Funzioni di istruzione pubblica	4 475	4 540			4 625
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	4 480	4 545			4 630
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	4 485	4 550			4 635
Funzioni nel campo turistico	4 490	4 555			4 640
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	4 495	4 560			4 645
Funzioni *riguardanti* la gestione del territorio e dell'ambiente	4 500	4 565			4 650
Funzioni nel settore sociale ..	4 505	4 570			4 655
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	4 510	4 575			4 660
Funzioni relative a servizi produttivi	4 515	4 580			4 665
TOTALE	4 520	4 585	4 595	4 605	4 670

QUADRO 5 - RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE

(IN MIGLIAIA DI LIRE)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI / FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili		Espropri e servitù onerose		Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia		Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia		Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche		Incarichi professionali esterni		Trasferimenti di capitali	
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		5 05		5 70		5 135		5 200		5 265		5 330		5 395
Funzioni relative alla giustizia		5 10		5 75		5 140		5 205		5 270		5 335		5 400
Funzioni di polizia locale		5 15		5 80		5 145		5 210		5 275		5 340		5 405
Funzioni di istruzione pubblica		5 20		5 85		5 150		5 215		5 280		5 345		5 410
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali		5 25		5 90		5 155		5 220		5 285		5 350		5 415
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo		5 30		5 95		5 160		5 225		5 290		5 355		5 420
Funzioni nel campo turistico		5 35		5 100		5 165		5 230		5 295		5 360		5 425
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti		5 40		5 105		5 170		5 235		5 300		5 365		5 430
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		5 45		5 110		5 175		5 240		5 305		5 370		5 435
Funzioni nel settore sociale		5 50		5 115		5 180		5 245		5 310		5 375		5 440
Funzioni nel campo dello sviluppo economico		5 55		5 120		5 185		5 250		5 315		5 380		5 445
Funzioni relative a servizi produttivi		5 60		5 125		5 190		5 255		5 320		5 385		5 450
TOTALE		5 65		5 130		5 195		5 260		3 325		5 390		5 455

SEGUE QUADRO 5 - RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE

(IN MIGLIAIA DI LIRE)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI / FUNZIONI E SERVIZI	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	5 460	5 525	5 590	5 655
Funzioni relative alla giustizia	5 465	5 530	5 595	5 660
Funzioni di polizia locale	5 470	5 535	5 600	5 665
Funzioni di istruzione pubblica	5 475	5 540	5 605	5 670
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	5 480	5 545	5 610	5 675
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	5 485	5 550	5 615	5 680
Funzioni nel campo turistico	5 490	5 555	5 620	5 685
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	5 495	5 560	5 625	5 690
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	5 500	5 565	5 630	5 695
Funzioni nel settore sociale	5 505	5 570	5 635	5 700
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	5 510	5 575	5 640	5 705
Funzioni relative a servizi produttivi	5 515	5 580	5 645	5 710
TOTALE	5 520	5 585	5 650	5 715

QUADRO 6 - GENERALE RIASSUNTIVO
(dati in migliaia di lire)

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate Tributarie 6 05		Titolo I - Spese correnti 6 55	
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione 6 10		Titolo II - Spese in conto capitale 6 60	
Titolo III - Entrate Extratributarie 6 15			
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 6 20			
Totale entrate finali 6 25		Totale spese finali .. 6 65	
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 6 30		Titolo III - Spese per rimborso di prestiti 6 70	
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi 6 35		Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi 6 75	
Totale 6 40		Totale 6 80	
Avanzo di ammistrazione 6 45		Disavanzo di amministrazione 6 85	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ... 6 50		TOTALE COMPLESSIVO SPESE ... 6 90	

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario		* La differenza di .... 6 140 è finanziata con	
Entrate titolo I - II - III .... 6 95 (+) Spese correnti .... 6 100 (-)		1) quote di oneri di urbanizzazione (...... %) 6 145	
Differenza avanzo economico destinato a spese d'investimento .... 6 105 Quote di capitale amm.to dei mutui .. 6 110 (-) Differenza *.. 6 115		2) mutuo per debiti fuori bilancio 6 150	
		3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio 6 155	
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av. + titoli I+II+III+IV) 6 120 (+) Spese finali (disav. + titoli I+II) .... 6 125 (-)			
Saldo netto da: Finanziare .... 6 130 (-)			
Saldo netto da: Impiegare .... 6 135 (+)			

QUADRO 7 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	SPESE						ENTRATE (5)	
	Personale (in migliaia di lire)	Cod.	Altre spese (in migliaia di lire)	Cod.	TOTALE (in migliaia di lire)	Cod.	(in migliaia di lire)	Cod.
Alberghi, esclusi i dormitori pubblici. Case di riposo e di ricovero		7 05		7 110		7 215		7 320
Alberghi diurni e bagni pubblici		7 10		7 115		7 220		7 325
Asili nido		7 15		7 120		7 225		7 330
Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli		7 20		7 125		7 230		7 335
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali		7 25		7 130		7 235		7 340
Corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge		7 30		7 135		7 240		7 345
Giardini zoologici e botanici		7 35		7 140		7 245		7 350
Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili		7 40		7 145		7 250		7 355
Mattatoi pubblici		7 45		7 150		7 255		7 360
Mense comprese quelle ad uso scolastico		7 50		7 155		7 260		7 365
Mercati e fiere attrezzati		7 55		7 160		7 265		7 370
Parcheggi custoditi e parchimetri		7 60		7 165		7 270		7 375
Pesa pubblica		7 65		7 170		7 275		7 380
Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili		7 70		7 175		7 280		7 385
Spurgo di pozzi neri		7 75		7 180		7 285		7 390
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli		7 80		7 185		7 290		7 395
Trasporti di carni macellate		7 85		7 190		7 295		7 400
Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive		7 90		7 195		7 300		7 405
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili		7 95		7 200		7 305		7 410
Altri		7 100		7 205		7 310		7 415
Totali		7 105		7 210		7 315		7 420

La copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale è pari al ________ %; 7 425

QUADRO 8 - NOTIZIE DIVERSE

La spesa complessiva di L. ________ (in migliaia di lire) prevista nel bilancio 1998 8 05

Nell'intervento 01 - personale - si riferisce a n. ________ unità rapportate ad anno e costituisce 8 10
il .... % delle spese correnti previste nel bilancio; 8 15

La maggior spesa di personale, per nuove assunzioni è di L. ________ (in migliaia di lire) (6). 8 20

---

(5) Entrate da tariffe e contribuzioni ed a specifica destinazione.

(6) Per nuove assunzioni, che hanno determinato la maggior spesa di personale vanno considerate solo quelle numericamente eccedenti la media del personale in servizio nell'anno precedente.

QUADRO 9 - SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO

	SPESE						ENTRATE	
	Personale (in migliaia di lire)	Cod.	Altre Spese (in migliaia di lire)	Cod.	TOTALE (in migliaia di lire)	Cod.	(in migliaia di lire)	Cod.
Acquedotto		9 05		9 30		9 55		9 80
Distribuzione del gas metano		9 10		9 35		9 60		9 85
Farmacia		9 15		9 40		9 65		9 90
Altri		9 20		9 45		9 70		9 95
Totali		9 25		9 50		9 75		9 100

LUOGO ______________ DATA ______________

IL SEGRETARIO

TIMBRO COMUNE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Nome Cognome) (Nome Cognome)

TIMBRO CO.RE.CO.

IL PRESIDENTE DEL CO.RE.CO.
ATTESTA
che il certificato è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo

(Nome Cognome)

GUIDA SINTETICA PER LA VERIFICA DELLA ESATTEZZA DEL CERTIFICATO PER I COMUNI

Ad integrazione delle indicazioni fornite nella guida al certificato, si indicano le seguenti verifiche per il riscontro della regolarità del certificato:

1 - Esistenza della firma del Segretario, del Responsabile del servizio finanziario e del Presidente del CO.RE.CO.;

2 - Indicazione del nome e del cognome dei firmatari;

3 - Esistenza della data;

4 - Esistenza del timbro del Comune e del CO.RE.CO.;

5 - Esistenza di tutte le pagine del certificato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

6 - Corretta compilazione di tutti i quadri relativi ai dati finanziari (in particolare l'indicazione dell' aliquota I.C.I. stabilita dal Comune);

7 - Leggibilità di tutte le pagine del certificato;

8 - Contemporanea esistenza di valori e di codici ad essi attribuibili;

9 - Inesistenza di voci non previste nel certificato;

10 - Indicazione di valori espressi solamente in migliaia di lire nei quadri relativi ai dati finanziari;

11 - Redazione della certificazione in originale;

12 - Esistenza della convalida per le eventuali correzioni;

13 - Redazione della certificazione con sistema dattilografico.

CODICE ENTE

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Comunità montana ______________________________

Provincia di ______________________________

CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1998

CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1998

CODICE ENTE
IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE (1)

COMUNITA' MONTANA DI ______________________

______________________ SIGLA PROV. |__|__|

VISTO il decreto ministeriale del concernente la certificazione relativa al bilancio di previsione 1998 delle Comunità Montane;
VISTO il bilancio di previsione per l'anno 1998;
VISTI gli atti d'ufficio;

SI CERTIFICA

1. che le previsioni definitive del 1997 e le previsioni di competenza dell'esercizio 1998, desunte dal bilancio deliberato con atto consiliare n. ____________ del ______________________ sono le seguenti:

QUADRO 1 - SITUAZIONE RIASSUNTIVA

Titolo	ENTRATE Denominazione	(Dati in migliaia di lire) (1) Previsione definitiva stimata del 1997	Codice	Previsione 1998 approvata	Codice
	Avanzo di Amministrazione		1 05		1 70
I	Contributi e trasferimenti		1 10		1 75
II	Entrate extra-tributarie............................		1 15		1 80
III	Alienazioni ecc..		1 20		1 85
IV	Assunzioni di prestiti		1 25		1 90
V	Servizi per conto di terzi (partite di giro per il 1997 per le comunità montane che hanno adottato il modello ex D.P.R. 421/79)		1 30		1 95
	TOTALI ...		1 35		1 100
	SPESE				
	Disavanzo di Amministrazione		1 40		1 105
I	Correnti		1 45		1 110
II	Conto Capitale		1 50		1 115
III	Rimborso di prestiti		1 55		1 120
IV	Servizi per conto di terzi (partite di giro per il 1997 per i comuni che hanno adottato il modello di bilancio ex D.P.R. 421/79)		1 60		1 125
	TOTALI ...		1 65		1 130

(1) L'indicazione in migliaia di Lire implica l'eliminazione per troncamento delle ultime tre cifre di ciascun importo, senza operare arrotondamenti.
Per verificare l'esattezza di ciascun totale in modo che corrisponda a quello del bilancio, occorre maggiorare l'addendo più elevato.
Per il quadro della classificazione economica-funzionale il riscontro dei totali va fatto solo in verticale.

QUADRO 2 - **ENTRATE**

	CODICE		
Titolo I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONE DELEGATE DALLA REGIONE			
(dati in migliaia di lire)			
Categoria 1ª - **Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato**	2	05	
Categoria 2ª - **Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione**	2	10	
Categoria 3ª - **Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate**	2	15	
Categoria 4ª - **Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali**	2	20	
Categoria 5ª - **Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico**	2	25	
TOTALE TITOLO I	2	30	

	CODICE		
Titolo II - **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**			
(dati in migliaia di lire)			
Categoria 1ª - **Proventi dei servizi pubblici**	2	35	
Categoria 2ª - **Proventi dei beni dell'ente**	2	40	
Categoria 3ª - **Interessi su anticipazioni e crediti**	2	45	
Categoria 4ª - **Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società**	2	50	
Categoria 5ª - **Proventi diversi**	2	55	
TOTALE TITOLO II	2	60	

SEGUE QUADRO 2 - **ENTRATE**

Titolo III - **ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI**

(dati in migliaia di lire)

	CODICE		
Categoria 1ª - **Alienazione di beni patrimoniali**	2	65	
Categoria 2ª - **Trasferimenti di capitale dallo Stato**	2	70	
Categoria 3ª - **Trasferimenti di capitale dalla Regione**	2	75	
Categoria 4ª - **Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico**	2	80	
Categoria 5ª - **Trasferimenti di capitale da altri soggetti**	2	85	
Categoria 6ª - **Riscossioni di crediti**	2	90	
TOTALE TITOLO III	2	95	

Titolo IV - **ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI**
(dati in migliaia di lire)

Categoria 1ª - **Anticipazioni di cassa**	2	100	
Categoria 2ª - **Finanziamenti a breve termine**	2	105	
Categoria 3ª - **Assunzione di mutui e prestiti**	2	110	
Categoria 4ª - **Emissione di prestiti obbligazionari**	2	115	
TOTALE TITOLO IV	2	120	

Titolo V - **ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

(dati in migliaia di lire)

TOTALE TITOLO V	2	125	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2	130	

QUADRO 3 - SPESE

	CODICE		
Titolo I - **SPESE CORRENTI** (**dati in migliaia di lire**)			
TOTALE TITOLO I (2)	3	05	
Titolo II - **SPESE IN CONTO CAPITALE** (**dati in migliaia di lire**)			
TOTALE TITOLO II (3)	3	10	
Titolo III - **SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI** (**dati in migliaia di lire**)			
Rimborso per anticipazioni di cassa	3	15	
Rimborso di finanziamenti a breve termine	3	20	
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	3	25	
Rimborso di prestiti obbligazionari	3	30	
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	3	35	
TOTALE TITOLO III	3	40	
Titolo IV - **SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI** (**dati in migliaia di lire**)			
TOTALE TITOLO IV	3	45	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3	50	

2) Compilare il quadro 4 relativo alle spese correnti
3) Compilare il quadro 5 relativo alle spese in conto capitale

QUADRO 4 - RIEPILOGO SPESE CORRENTI
(dati in migliaia di lire)

INTERVENTI CORRENTI / FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Aquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	4 05	4 40	4 75	4 110	4 145	4 180	4 215
Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed ai beni culturali	4 10	4 45	4 80	4 115	4 150	4 185	4 220
Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo	4 15	4 50	4 85	4 120	4 155	4 190	4 225
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale	4 20	4 55	4 90	4 125	4 160	4 195	4 230
Funzioni nel settore sociale ..	4 25	4 60	4 95	4 130	4 165	4 200	4 235
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	4 30	4 65	4 100	4 135	4 170	4 205	4 240
TOTALE	4 35	4 70	4 105	4 140	4 175	4 210	4 245

SEGUE QUADRO 4 - RIEPILOGO SPESE CORRENTI
(dati in migliaia di lire)

INTERVENTI CORRENTI / FUNZIONI E SERVIZI	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	4 250	4 285	4 320	4 330	4 340
Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed ai beni culturali	4 255	4 290			4 345
Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo	4 260	4 295			4 450
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale	4 265	4 300			4 455
Funzioni nel settore sociale	4 270	4 305			4 460
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	4 275	4 310			4 465
TOTALE	4 280	4 315	4 325	4 335	4 470

QUADRO 5 - RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE
(dati in migliaia di lire)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI / FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitali
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	5 05	5 40	5 75	5 110	5 145	5 180	5 215
Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed ai beni culturali	5 10	5 45	5 80	5 115	5 150	5 185	5 220
Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo	5 15	5 50	5 85	5 120	5 155	5 190	5 225
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale	5 20	5 55	5 90	5 125	5 160	5 195	5 230
Funzioni nel settore sociale ..	5 25	5 60	5 95	5 130	5 165	5 200	5 235
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	5 30	5 65	5 100	5 135	5 170	5 205	5 240
TOTALE	5 35	5 70	5 105	5 140	5 175	5 210	5 245

SEGUE QUADRO 5 - RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE
(dati in migliaia di lire)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI / FUNZIONI E SERVIZI	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	5 250	5 285	5 320	5 355
Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed ai beni culturali	5 255	5 290	5 325	5 360
Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo	5 260	5 295	5 330	5 365
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale	5 265	5 300	5 335	5 370
Funzioni nel settore sociale ..	5 270	5 305	5 340	5 375
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	5 275	5 310	5 345	5 380
TOTALE	5 280	5 315	5 350	5 385

QUADRO 6 - GENERALE RIASSUNTIVO
(dati in migliaia di lire)

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione 6 05		Titolo I - Spese correnti 6 50	
Titolo II - Entrate Extratributarie 6 10		Titolo II - Spese in conto capitale ... 6 55	
Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 6 15			
Totale entrate finali 6 20		Totale spese finali 6 60	
Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 6 25		Titolo III - Spese per rimborso di prestiti 6 65	
Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi 6 30		Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi 6 70	
Totale 6 35		Totale 6 75	
Avanzo di ammistrazione 6 40		Disavanzo di amministrazione 6 80	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ... 6 45		TOTALE COMPLESSIVO SPESE.. 6 85	

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario		* La differenza di .... è finanziata con	
Entrate titolo I - II .... 6 90 (+)			
Spese correnti .... 6 95 (-)		1) mutuo per debiti fuori bilancio 6 135	
Differenza avanzo economico destinato a spese d'investimento 6 100		2) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio........ 6 140	
Quote di capitale amm.to dei mutui . 6 105 (-)			
Differenza * .. 6 110			
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av. + titoli I+II+III) 6 115 (+)			
Spese finali (disav. + titoli I+II) ... 6 120 (-)			
Saldo netto da Finanziare .... 6 125 (-)			
Saldo netto da Impiegare .... 6 130 (+)			

GUIDA SINTETICA PER LA VERIFICA DELLA ESATTEZZA DEL CERTIFICATO PER LE COMUNITA' MONTANE

Ad integrazione delle indicazioni fornite nella guida al certificato, si indicano le seguenti verifiche per il riscontro della regolarità del certificato:

1 - Esistenza della firma del Segretario, del Responsabile del servizio finanziario e del Presidente del CO.RE.CO.;

2 - Indicazione del nome e del cognome dei firmatari;

3 - Esistenza della data;

4 - Esistenza del timbro della Comunità Montana e del CO.RE.CO.;

5 - Esistenza di tutte le pagine del certificato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

6 - Corretta compilazione di tutti i quadri relativi ai dati finanziari;

7 - Leggibilità di tutte le pagine del certificato;

8 - Contemporanea esistenza di valori e di codici ad essi attribuibili;

9 - Inesistenza di voci non previste nel certificato;

10 - Indicazione di valori espressi solamente in migliaia di lire nei quadri relativi ai dati finanziari;

11 - Redazione della certificazione in originale;

12 - Esistenza della convalida per le eventuali correzioni;

13 - Redazione della certificazione con sistema dattilografico.

98A0404

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 30 dicembre 1997, n. 162/97.

Contributi per iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge n. 59/1992.

Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro

e, per conoscenza:

Al Gabinetto del Ministro

Alla segreteria particolare del Ministro

Alle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato

Alle direzioni generali - Div. I

All'Ufficio centrale orientamento e formazione professionale - Div. I

Al Servizio controllo interno (SECIN)

Alle prefetture

Alle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo

Ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed in relazione al decreto ministeriale del 19 giugno 1997, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1997 di indirizzo e programmazione dell'utilizzo del fondo di cui al citato art. 11, si specificano di seguito gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e la documentazione da presentare da parte degli interessati per poter essere ammessi alla selezione ai fini dell'erogazione del contributo.

I progetti dovranno essere presentati da enti cooperativi che abbiano depositato almeno un bilancio di esercizio, non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

Tali progetti potranno essere altresì presentati dalle cooperative sottoposte alla vigilanza delle regioni a statuto speciale che versano il contributo in oggetto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 6 dello stesso art. 11 della citata legge n. 59/1992, o che, comunque, intendano realizzare l'attività promozionale eventualmente finanziata esclusivamente in detti ambiti territoriali.

Detti progetti dovranno mirare allo sviluppo della cooperazione, anche attraverso azioni di sostegno e incentivi alla costituzione di nuove imprese cooperative e loro consorzi, operanti nel Mezzogiorno e nelle aree economicamente svantaggiate.

Carattere prioritario rivestono — tra questi — i progetti che associno donne, giovani e lavoratori con difficoltà d'inserimento al lavoro.

Potranno altresì riguardare il settore dell'agro-industria, la riqualificazione del turismo, la valorizzazione dell'ambiente e delle tradizioni locali, il comparto della cultura.

Ai fini del contributo, potranno essere presentate anche proposte di ricerche e studi su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo, nonché proposte di interventi sperimentali da attuare presso le scuole di ogni ordine e grado per divulgare la conoscenza dell'imprenditorialità cooperativa.

I progetti — la cui durata non deve essere superiore a dodici mesi — potranno essere finanziati per un importo massimo di L. 400.000.000.

Al fine di consentire ad un ampio numero di soggetti l'accesso al contributo in questione e nell'intento di favorire la diffusione dei principi cooperativi, viene riconosciuto un criterio prioritario nella valutazione comparativa a quelle società cooperative che negli ultimi due anni non hanno usufruito del contributo in oggetto.

Costituisce, inoltre, criterio prioritario il carattere imprenditoriale del progetto tendente a favorire l'incremento dell'occupazione, in linea con quanto disposto dal comma 2 del citato art. 11 della legge n. 59/1992 con esclusione dei progetti i cui costi sono rappresentati in prevalenza da acquisto macchinari ed altre immobilizzazioni.

Gli interessati dovranno inoltrare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale cooperazione - Div. III - Vicolo d'Aste, 12 - 00159 Roma, apposita domanda di contributo redatta in carta da bollo.

La mancata redazione in carta legale comporterà l'inammissibilità della domanda medesima.

La predetta domanda, compilata secondo lo schema (allegato 1) dovrà essere corredata da una dettagliata relazione che illustri il progetto, le finalità, le modalità di attuazione, il preventivo analitico delle spese, articolato tra le varie voci e ogni altra informazione utile ai fini della valutazione (allegato 2).

Dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente;

2) copia dell'ultimo bilancio depositato in tribunale con le relazioni degli amministratori e dei sindaci redatte in conformità dell'art. 2 della legge n. 59/1992;

3) copia del verbale dell'ultima ispezione alla quale è stato sottoposto l'ente o, in mancanza, dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, attestante la non ancora avvenuta attività ispettiva;

4) copia della ricevuta attestante il pagamento del contributo obbligatorio biennale per la vigilanza, nonché di quella concernente il versamento del 3% al Ministero del lavoro e della previdenza sociale degli utili di esercizio, qualora dalle risultanze del bilancio di cui al precedente punto 2 risultasse tale obbligo;

5) copia dell'iscrizione al registro prefettizio;

6) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica con l'indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza dell'ente e delle altre persone che, in forza di mandato generale, hanno la firma sociale;

7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa antimafia, per il presidente e gli amministratori dell'ente dalla quale risulti che gli stessi non abbiano carichi penali pendenti;

8) relazione sull'attività svolta dall'ente negli ultimi anni;

9) nel caso di studio o ricerca, iscrizione all'albo nazionale degli istituti di ricerca.

Le domande dovranno pervenire, complete della documentazione, entro e non oltre sessanta giorni a decorrere dalla data della pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, mediante consegna diretta o per raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

Non saranno prese in considerazione, ai fini della concessione del contributo, le domande che non risultano complete della documentazione richiesta e non è consentita l'eventuale regolarizzazione successivamente al suindicato termine di scadenza.

Per le domande inoltrate a mezzo raccomandata postale a.r., farà fede il timbro delle pp.tt. comprovante la spedizione entro detto termine.

A richiesta dell'amministrazione dovrà essere prodotta copia della ricevuta postale.

Si pregano i destinatari della presente circolare di dare la massima diffusione e pubblicità alle disposizioni in essa contenute.

Il direttore generale della cooperazione
DI IORIO

ALLEGATO 1

Fac simile di domanda
(in bollo)

OGGETTO: *Richiesta contributo ai sensi dell'art. 11, comma 6, legge n. 59/1992*

Il sottoscritto.. legale rappresentante della cooperativa (o consorzio) .... con sede legale in.. via ....
tel.............................. sede amministrativa in ....
via...

CHIEDE

a codesto Ministero del lavoro e della previdenza sociale la concessione del contributo finanziario, ai sensi dell'art. 11, comma 6, legge n. 59/1992, di L. .... per la realizzazione del progetto....................................... ....
illustrato nella relazione allegata.

Dichiara che l'ente non è aderente ad alcuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo che abbia costituito il fondo di cui all'art. 11, comma 1, legge n. 59/1992, non è sottoposta alla vigilanza delle regioni a statuto speciale e non intende realizzare il progetto esclusivamente entro tali ambiti territoriali.

Dichiara inoltre di non aver usufruito di altro contributo pubblico per la realizzazione del progetto presentato (oppure di aver richiesto e/o ottenuto contributo aggiuntivo al progetto presentato per l'importo di L. ....).

Si allega la seguente documentazione:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente;

2) copia dell'ultimo bilancio depositato in tribunale con le relazioni degli amministratori e dei sindaci redatte in conformità all'art. 2 della legge n. 59/1992;

3) copia del verbale dell'ultima ispezione alla quale è stato sottoposto l'ente e/o dichiarazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente, attestante la non ancora avvenuta attività ispettiva;

4) copia della ricevuta attestante il pagamento del contributo obbligatorio biennale e del versamento del 3% sugli utili di esercizio;

5) copia dell'iscrizione al registro prefettizio;

6) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica con l'indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza dell'ente e delle altre persone che, in forza di mandato generale, hanno la firma sociale;

7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa antimafia, per il presidente e gli amministratori dell'ente dalla quale risulti che gli stessi non risultano avere carichi penali pendenti;

8) relazione sull'attività svolta dall'ente negli ultimi anni;

9) nel caso di studio o ricerca, iscrizione all'albo nazionale degli istituti di ricerca.

Firma del legale rappresentante

....

ALLEGATO 2

SCHEMA TIPO DI FORMULARIO

Data di consegna (o spedizione del progetto) ....
Titolo del progetto ....
Progetto regionale (specificare la regione)........................... ....
Progetto multiregionale (specificare la regione)..............................

1. INFORMAZIONI SULL'ENTE PROPOSITORE

1.1 *Estremi dell'Ente proponente.*

Denominazione ....

Natura giuridica ....

Indirizzo ....

c.a.p. .... città .... prov. ....

tel. .... fax ....

1.2 *Referente.*

Rappresentante legale ....

Persona da contattare ....

1.3 *Dati fiscali dell'Ente.*

Codice fiscale ....

Partita I.V.A. ....

1.4 *Coordinate bancarie dell'Ente proponente.*

Banca ....

Cod. ABI .... CAB .... c/c ....

Indirizzo banca ....

1.5 *Cenni sulle attività già svolte dall'Ente proponente attinenti alle tematiche del progetto.*

....

....

....

....

....

2. ELEMENTI DESCRITTIVI DEL PROGETTO E RELAZIONE

2.1 *Durata del progetto.*
In mesi ....
Per i progetti formativi indicare le attività corsuali in ore ....

2.2 *Tipologia di progetto.*

2.3 *Descrizione dell'attività progettuale.*

2.4 *Numero di persone coinvolte.*

2.5 *Destinatari del progetto.*

2.6 *Modalità di attuazione.*

2.7 *Ulteriori informazioni.*

2.8 *Preventivo analitico delle spese*

2.9 *Costo complessivo del progetto.*
I.V.A. .... L. ....

98A0457

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 84 del 19 dicembre 1997

È autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale MIELOGEN nelle forme, confezioni e alle condizioni qui di seguito indicate:

«Mielogen» polvere liofilizzata sterile da ricostituire con acqua per preparazioni iniettabili per somministrazione endovenosa o sottocutanea;

«Mielogen 150», 3 flaconi 150 mcg, A.I.C. n. 027960032;

«Mielogen 150», 3 flaconi 150 mcg, A.I.C. n. 027960020;

«Mielogen 300», 3 flaconi 300 mcg, A.I.C. n. 027960057;

«Mielogen 300», 1 flacone 300 mcg, A.I.C. n. 027960044;

«Mielogen 400», 1 flacone 400 mcg, A.I.C. n. 027960069.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., via Ripamonti, 89 - Milano,

è modificata come segue:

periodo di validità 24 mesi.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A0423

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 202 del 17 dicembre 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale RATACAND, nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Ratacand» compresse.

Titolare A.I.C.: Astra Farmaceutici S.p.a., via Messina, 38 - Milano.

Produttore: la produzione delle compresse da 2 mg viene effettuata presso lo stabilimento della Takeda Chemical Industries Ltd Giappone, il controllo ed il confezionamento nello stabilimento della Asta Production Tablets AB Sodertalje Svezia, le compresse da 4 mg, 8 mg e 16 mg vengono prodotte, controllate e confezionate nello stabilimento della Astra Production Tablets AB Sodertalje Svezia;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

specialità medicinale «Ratacand»:

7 compresse da 2 mg,

A.I.C. n. 033577014 M (in base 10), 100Q1Q (in base 32),

classe C;

14 compresse da 2 mg,

A.I.C. n. 033577026 M (in base 10), 100Q22 (in base 32),

classe C;

7 compresse da 4 mg,
A.I.C. n. 033577038/M (in base 10), 100Q2G (in base 32), classe C;

14 compresse da 4 mg,
A.I.C. n. 033577040/M (in base 10), 100Q2J (in base 32), classe C;

20 compresse da 4 mg,
A.I.C. n. 0334577053/M (in base 10), 100Q2X (in base 32), classe C;

28 compresse da 4 mg,
A.I.C. n. 033577065/M (in base 10), 100Q39 (in base 32), classe C;

50 compresse da 4 mg,
A.I.C. n. 033577077/M (in base 10), 100Q3P (in base 32), classe C;

56 compresse da 4 mg,
A.I.C. n. 033577089/M (in base 10), 100Q41 (in base 32), classe C;

98 compresse da 4 mg,
A.I.C. n. 033577091/M (in base 10), 100Q43 (in base 32), classe C;

98X1 compresse da 4 mg,
A.I.C. n. 033577103/M (in base 10), 100Q4H (in base 32), classe C;

100 compresse da 4 mg in astuccio,
A.I.C. n. 033577115/M (in base 10), 100Q4V (in base 32), classe C;

300 compresse da 4 mg,
A.I.C. n. 033577127/M (in base 10), 100Q57 (in base 32), classe C;

100 compresse da 4 mg in bottiglia,
A.I.C. n. 033577139/M (in base 10), 100Q5M (in base 32), classe C;

250 compresse da 4 mg,
A.I.C. n. 033577141/M (in base 10), 100Q5P (in base 32), classe C;

7 compresse da 8 mg,
A.I.C. n. 033577154/M (in base 10), 100Q62 (in base 32), classe C;

14 compresse da 8 mg,
A.I.C. n. 033577166/M (in base 10), 100Q6G (in base 32), classe C;

20 compresse da 8 mg,
A.I.C. n. 033577178/M (in base 10), 100Q6U (in base 32), classe C;

28 compresse da 8 mg,
A.I.C. n. 033577180/M (in base 10), 100Q6W (in base 32), classe C;

50 compresse da 8 mg,
A.I.C. n. 033577192/M (in base 10), 100Q78 (in base 32), classe C;

56 compresse da 8 mg,
A.I.C. n. 033577204/M (in base 10), 100Q7N (in base 32), classe C;

98 compresse da 8 mg,
A.I.C. n. 033577216/M (in base 10), 100Q80 (in base 32), classe C;

98X1 compresse da 8 mg,
A.I.C. n. 033577228/M (in base 10), 100Q8D (in base 32), classe C;

100 compresse da 8 mg astuccio,
A.I.C. n. 033577230/M (in base 10), 100Q8G (in base 32), classe C;

300 compresse da 8 mg,
A.I.C. n. 033577242/M (in base 10), 100Q8U (in base 32), classe C;

100 compresse da 8 mg bottiglia,
A.I.C. n. 033577255/M (in base 10), 100Q97 (in base 32), classe C;

250 compresse da 8 mg,
A.I.C. n. 033577267/M (in base 10), 100Q9M (in base 32), classe C;

7 compresse da 16 mg,
A.I.C. n. 033577279/M (in base 10), 100Q9Z (in base 32), classe C;

14 compresse da 16 mg,
A.I.C. n. 033577281/M (in base 10), 100QB1 (in base 32), classe C;

20 compresse da 16 mg,
A.I.C. n. 033577293/M (in base 10), 100QBF (in base 32), classe C;

28 compresse da 16 mg,
A.I.C. n. 033577305/M (in base 10), 100QBT (in base 32), classe C;

50 compresse da 16 mg,
A.I.C. n. 033577317/M (in base 10), 100QC5 (in base 32), classe C;

56 compresse da 16 mg,
A.I.C. n. 033577329/M (in base 10), 100QCK (in base 32), classe C;

98 compresse da 16 mg,
A.I.C. n. 033577331/M (in base 10), 100QCM (in base 32), classe C;

98X1 compresse da 16 mg,
A.I.C. n. 033577343/M (in base 10), 100QCZ (in base 32), classe C;

100 compresse da 16 mg astuccio,

A.I.C. n. 033577356/M (in base 10), 100QDD (in base 32),

classe C;

300 compresse da 16 mg,

A.I.C. n. 033577368/M (in base 10), 100QDS (in base 32),

classe C;

100 compresse da 16 mg bottiglia,

A.I.C. n. 033577370/M (in base 10), 100QDU (in base 32),

classe C;

250 compresse da 16 mg,

A.I.C. n. 033577382/M (in base 10), 100QF6 (in base 32),

classe C.

Composizione:

compresse da 2 mg - 1 compressa contiene:

principio attivo: candesartan cilexetil 2 mg; eccipienti calcio carbossimetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, glicole polietilenico.

compresse da 4 mg - 1 compressa contiene:

principio attivo: candesartan cilexetil 4 mg; eccipienti calcio carbossimetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, glicole polietilenico.

compresse da 8 mg - 1 compressa contiene:

principio attivo: candesartan cilexetil 8 mg; eccipienti calcio carbossimetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, lattosio monoidrato, ossido di ferro (E172), magnesio stearato, amido di mais, glicole polietilenico.

compresse da 16 mg - 1 compressa contiene:

principio attivo: candesartan cilexetil 16 mg; eccipienti calcio carbossimetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, lattosio monoidrato, ossido di ferro (E172), magnesio stearato, amido di mais, glicole polietilenico.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione essenziale.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A0424

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1997 il dott. Nazzaro Antonio nato a S. Maria Capua Vetere il 20 gennaio 1969 è stato nominato commissario governativo della società cooperativa edilizia «G.Es.As.», con sede in Falciano del Massico (Caserta), in sostituzione del dott. Alessandro Casale.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 1997 il m.m. Antonio Blasini è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «La Favorita», con sede in Napoli, affidataria di lavori socialmente utili operante nell'area napoletana posta in gestione commissariale ai sensi della legge n. 452/1987, in sostituzione del m.m. Pietro Nucci.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 1997 il m.m. Francesco Bianco è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «La Democratica IV», con sede in Napoli, affidataria di lavori socialmente utili operante nell'area napoletana posta in gestione commissariale ai sensi della legge n. 452/1987, in sostituzione del m.m. Pietro Nucci.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 1997 il m.m. Andrea D'Urso è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «La Nascente», con sede in Napoli, affidataria di lavori socialmente utili operante nell'area napoletana posta in gestione commissariale ai sensi della legge n. 452/1987, in sostituzione del m.m. Rolando Daponte.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 1997 il m.m. Andrea D'Urso è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «La Democratica», con sede in Napoli, affidataria di lavori socialmente utili operante nell'area napoletana posta in gestione commissariale ai sensi della legge n. 452/1987, in sostituzione del m.m. Rolando Daponte.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 1997 il m.m. Lorenzo Damiano è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Il Sole Due», con sede in Napoli, affidataria di lavori socialmente utili operante nell'area napoletana posta in gestione commissariale ai sensi della legge n. 452/1987, in sostituzione del m.m. Sossio Liccardo.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 1997 il m.m. Lorenzo Damiano è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «La Regina», con sede in Napoli, affidataria di lavori socialmente utili operante nell'area napoletana posta in gestione commissariale ai sensi della legge n. 452/1987, in sostituzione del m.m. Nicola Campaniello.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 1997 il m.m. Giovanni Buono è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Primo Gennaio», con sede in Napoli, affidataria di lavori socialmente utili operante nell'area napoletana posta in gestione commissariale ai sensi della legge n. 452/1987, in sostituzione del m.m. Nicola Campaniello.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 1997 il m.m. Raffaele Cerotto è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «25 Giugno», con sede in Napoli, affidataria di lavori socialmente utili operante nell'area napoletana posta in gestione commissariale ai sensi della legge n. 452/1987, in sostituzione del m.m. Nicola Campaniello.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 1997 il m.m. Domenico Celardo è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Lampo», con sede in Napoli, affidataria di lavori socialmente utili operante nell'area napoletana posta in gestione commissariale ai sensi della legge n. 452/1987, in sostituzione del m.m. Salvatore Iavarone.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 1997 il m.m. Domenico Celardo è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Restauro Monumenti I», con sede in Napoli, affidataria di lavori socialmente utili operante nell'area napoletana posta in gestione commissariale ai sensi della legge n. 452/1987, in sostituzione del m.m. Salvatore Iavarone.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 1997 il m.m. Giovanni Maria Pileri è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Febbraio 80», con sede in Napoli, affidataria di lavori socialmente utili operante nell'area napoletana posta in gestione commissariale ai sensi della legge n. 452/1987, in sostituzione del m.m. Sossio Liccardo.

98A0422-98A0421

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 gennaio 1998

Dollaro USA	1759,22
ECU	1946,23
Marco tedesco	987,44
Franco francese	294,80
Lira sterlina	2927,34
Fiorino olandese	876,11
Franco belga	47,857
Peseta spagnola	11,639
Corona danese	259,19
Lira irlandese	2484,19
Dracma greca	6,218
Escudo portoghese	9,649
Dollaro canadese	1214,43
Yen giapponese	13,949
Franco svizzero	1215,35
Scellino austriaco	140,36
Corona norvegese	237,24
Corona svedese	223,10
Marco finlandese	326,11
Dollaro australiano	1183,43

98A0537

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinnovo della concessione mineraria per feldspati potassici e sodico-calcici denominata «Botro ai Marmi», in Campiglia Marittima.

Con decreto in data 17 novembre 1997 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Firenze è stato accordato alla Mineraria Toscana Maffei S.r.l., con sede legale in Campiglia Marittima (Livorno) - Loc. Botro ai Marmi, il rinnovo della concessione mineraria per feldspati potassici e sodico-calcici denominata «Botro ai Marmi» ricadente in territorio del comune di Campiglia Marittima, per la durata di quindici anni a decorrere dal 7 dicembre 1997.

98A0459

CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A.

Modificazione al regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.

La Consob e la Banca d'Italia hanno approvato il nuovo testo dell'art. 8 del regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.

L'art. 8 del regolamento è sostituito dal seguente:

Art. 8.

Quote e commissioni

1. Le quote fisse annuali di adesione sono stabilite in L. 36.000.000 per gli aderenti generali, in L. 18.000.000 per gli aderenti individuali e in L. 6.000.000 per gli aderenti indiretti.

2. L'importo delle commissioni di clearing dovute alla Cassa da ciascun aderente è fissato in:

L. 700 per ogni contratto futures su titoli di Stato stipulato sul mercato;

L. 1.200 per ogni contratto d'opzione sui futures su titoli di Stato stipulato sul mercato;

L. 700 per ogni contratto futures su RIBOR ad un mese stipulato sul mercato. Transitoriamente, fino al 30 giugno 1998 tale commissione è pari a L. 300;

L. 700 per ogni contratto futures su Indice di Borsa MIB 30 stipulato sul mercato;

L. 1.200 per ogni contratto d'opzione su Indice di Borsa MIB 30 stipulato sul mercato;

L. 200 per ogni contratto d'opzione ISOα stipulato sul mercato.

3. La commissione dovuta alla Cassa per la copertura dei costi di gestione dei titoli costituiti a garanzia a norma del successivo art. 14 è pari allo 0,02% per mese o frazione di mese, calcolato sul saldo massimo dei titoli depositati da ciascun aderente nel mese di riferimento in ciascun conto.

4. La commissione dovuta alla Cassa da ciascun aderente per l'esercizio di ogni contratto d'opzione è pari a:

L. 1.200 per ogni opzione sui futures su titoli di Stato;

L. 1.200 per ogni opzione su Indice di Borsa MIB 30;

L. 200 per ogni opzione ISOα.

98A0458

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto in data 23 dicembre 1997 del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riguardante la «Iscrizione in tariffa di nuove marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale, nonché di provenienza CEE ed extra CEE». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1998).

Il testo del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella pag. 20 e nella prima parte della pag. 21 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è corretto nel modo seguente:

«DECRETO 23 dicembre 1997.

Iscrizione in tariffa di nuove marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale, nonché di provenienza CEE ed extra CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e n. 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche di tabacchi lavorati, nazionali, di provenienza CEE ed extra-CEE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati *A* e *B*, fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigarette, sigari e sigaretti sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle, allegati *A* e *B*, di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARETTE
(Tabella *A*)

Prodotti nazionali
(Marche italiane)

	Nicotina mg	Condensato mg	Lit/kg. conv.le
EURA	0,6	6,0	200.000

SIGARI E SIGARETTI NATURALI
(Tabella *B*)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza CEE)

Sigaretti:	Lit./kg. conv.le
Willem II Primo Mini (conf. da 10 pezzi)	144.000

SIGARI E SIGARETTI NATURALI
(Tabella *B*)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza extra CEE)

Sigari:	Lit/kg. conv.le
Robt, Burns Black Watch (conf. da 3 pezzi)	1.000.000
Cohiba Coronas Especiales (conf. da 5 pezzi)	4.720.000 (di cui 320.000 dazio)
Punch Coronas (conf. da 25 pezzi)	2.600.000 (di cui 200.000 dazio)

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1998
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 2».

98A0499

Comunicato relativo al decreto in data 23 dicembre 1997 del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riguardante la «Iscrizione in tariffa di nuove marche di tabacchi lavorati, variazione di inserimento nella tariffa di tabacchi lavorati già iscritti e radiazione di alcune marche di tabacchi lavorati». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1998).

Il testo del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella seconda parte della pag. 21 e nelle pagine 22 e 23 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* è corretto nel modo seguente:

«DECRETO 23 dicembre 1997.

Iscrizione in tariffa di nuove marche di tabacchi lavorati, variazione di inserimento nella tariffa di tabacchi lavorati già iscritte e radiazione di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e n. 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche estere di tabacchi lavorati, di provenienza CEE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati *A, B*, e *C*, fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere, a seguito di richieste delle ditte fornitrici all'inserimento, nella tariffa di vendita, tra i sigaretti altri (tabella *C*), di un prodotto già iscritto tra i sigaretti naturali (tabella *B*), nonché all'inserimento, tra i sigaretti naturali, di un prodotto già iscritto, nella suddetta tariffa di vendita, tra i sigari naturali (tabella *B*);

Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere, a seguito di richieste delle ditte fornitrici, alla radiazione dalla tariffa di vendita di due marche di sigarette ed una di sigaretti, già iscritte;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigarette, sigari e sigaretti sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle, allegati *A*, *B*, e *C*, di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARETTE
(Tabella *A*)

Prodotti esteri
(Marche estere)

	Nicotina/mg	Condensato/mg	Lit/kg. conv.le
Amazone Guarana (conf. da 10 pz.)	0,9	12	210.000
Pall Mall Ultra Lights	0,4	4	210.000
Route 66	1,0	12	230.000

SIGARI E SIGARETTI NATURALI
(Tabella *B*)

Prodotti esteri
(Marche estere)

Sigari:

	Lit./kg. conv.le
Zino Mouton Cadet n. 1 (scatola da 5 pezzi)	2.100.000
Zino Mouton Cadet n. 1 (scatola da 25 pezzi)	2.100.000
Zino Mouton Cadet n. 2 (scatola da 5 pezzi)	1.880.000
Zino Mouton Cadet n. 2 (scatola da 25 pezzi)	1.880.000
Zino Mouton Cadet n. 3 (scatola da 5 pezzi)	1.700.000
Zino Mouton Cadet n. 3 (scatola da 25 pezzi)	1.700.000
Zino Mouton Cadet n. 4 (scatola da 5 pezzi)	1.200.000
Zino Mouton Cadet n. 4 (scatola da 25 pezzi)	1.200.000
Zino Mouton Cadet n. 5 (scatola da 5 pezzi)	1.640.000
Zino Mouton Cadet n. 5 (scatola da 25 pezzi)	1.640.000
Zino Mouton Cadet n. 6 (scatola da 4 pezzi)	2.200.000
Zino Mouton Cadet n. 6 (scatola da 25 pezzi)	2.200.000
Zino Relax Sumatra (scatola da 5 pezzi)	760.000
Zino Relax Sumatra (scatola da 20 pezzi)	760.000
Zino Relax Brasil (scatola da 5 pezzi)	760.000
Zino Relax Brasil (scatola da 20 pezzi)	760.000
Zino Classic Sumatra (scatola da 5 pezzi)	760.000
Zino Classic Sumatra (scatola da 20 pezzi)	760.000
Zino Classic Brasil (scatola da 5 pezzi)	760.000
Zino Classic Brasil (scatola da 20 pezzi)	760.000
The Griffin's 100 (scatola da 5 pezzi)	2.400.000
The Griffin's 100 (scatola da 25 pezzi)	2.400.000
The Griffin's 200 (scatola da 5 pezzi)	2.500.000
The Griffin's 200 (scatola da 25 pezzi)	2.500.000
The Griffin's 300 (scatola da 5 pezzi)	2.400.000
The Griffin's 300 (scatola da 25 pezzi)	2.400.000
The Griffin's 400 (scatola da 5 pezzi)	2.200.000
The Griffin's 400 (scatola da 25 pezzi)	2.200.000
The Griffin's 500 (scatola da 5 pezzi)	2.000.000
The Griffin's 500 (scatola da 25 pezzi)	2.000.000
The Griffin's Privilege (scatola da 5 pezzi)	1.760.000
The Griffin's Privilege (scatola da 25 pezzi)	1.760.000
The Griffin's Prestige (scatola da 4 pezzi)	3.400.000
The Griffin's Prestige (scatola da 25 pezzi)	3.400.000
The Griffin's Robusto (scatola da 4 pezzi)	2.400.000

The Griffin's Robusto (scatola da 25 pezzi) 2.400.000

Sigaretti: Lit./kg. conv.le

Zino Cigarillo Sumatra (scatola da 20 pezzi) 260.000

SIGARI E SIGARETTI ALTRI
(TABELLA *C*)
Prodotti esteri
(Marche estere)

Sigaretti: Lit./kg. conv.le

Moods Filter (scatola da 20 pezzi) 280.000
Moods Filter (scatola da 2 pezzi) 280.000

Art. 2.

L'inquadramento nella tariffa di vendita dei sottoindicati prodotti è variato come segue:

"Fleur de Savane Petits Cigares"

da sigari e sigaretti naturali (Tabella *B*) prodotti esteri	a	sigari e sigaretti altri (Tabella *C*) prodotti esteri

"Henri Wintermans Slim Senoritas" (conf. da 5 pezzi)

da sigaro naturale (Tabella *B*) Lit. 180.000/kg. conv.le	a	sigaretto naturale (Tabella *B*) Lit. 360.000/kg. conv.le

Art. 3.

Le seguenti marche di tabacchi lavorati sono radiate dalla tariffa di vendita in Italia:

Sigarette:

St. Moritz King Size Filter (cod. 0);
St. Moritz King Size Filter Lights (cod. 0).

Sigaretti naturali:

Fleur de Savane Tradition (cod. 0).

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1998
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 16.

98A0500

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500